SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 27 aprile 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 81

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

AVVISO 31 marzo 1998, n. **1/98.**

Quadro comunitario di sostegno aree obiettivo 1 1994/99. Programma operativo multiregionale 940022 I1 a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Decisione n. C (94) 3491 del 16 dicembre 1994. Sottoprogramma formazione dei funzionari della pubblica amministrazione. PASS - Pubbliche amministrazioni per lo sviluppo del Sud. Interventi di informazione, formazione e affiancamento consulenziale per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo locale e della innovazione e coesione amministrativa.

98A3281

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 115.

Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare il combinato disposto degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi diretti ad individuare le procedure e gli strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi livelli di governo e di amministrazione;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visti in particolare gli articoli 2, comma 9, e 9, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono rispettivamente l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, e l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata per quanto attiene agli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Ritenuta la necessità di procedere al completamento del riordino dell'Agenzia medesima quale strumento di raccordo che favorisca la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del settore sanitario;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificata con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

Sentita la commissione parlamentare prevista dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Compiti e attribuzioni

1. Sino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e sino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, all'Agenzia per i servizi sanitari regionali istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, spettano, oltre ai compiti previsti dalla normativa vigente, anche le seguenti funzioni:

a) esprimere al Ministro della sanità parere obbligatorio sui provvedimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri in base alle norme attuative dell'articolo 1, comma 1, lettera *u)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421; il parere è reso entro venti giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento;

b) esprimere parere obbligatorio su segnalazioni provenienti dalle regioni in materia di adozione, da parte dello Stato, di provvedimenti attuativi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per consentire l'assunzione di idonee iniziative da parte dei Ministri competenti;

c) assicurare il costante monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere forniscono all'Agenzia, anche su richiesta, documenti e informazioni in loro possesso per l'esercizio delle funzioni della medesima Agenzia.

Art. 2.

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia il presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, il direttore ed il collegio dei revisori dei conti. Tutti gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, che assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del

Ministro della sanità; due di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, unificati con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalità, una sola volta.

4. Il direttore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato e non è immediatamente rinnovabile; alla scadenza del triennio la nomina può essere rinnovata per una sola volta, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, motivata con riferimento all'eccellenza dei risultati raggiunti.

5. Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia, salvo quelli attribuiti ad altri organi della medesima.

Art. 3.

Norme finali

1. Alla nomina dei componenti degli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 2 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sino all'emanazione del nuovo regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1994, n. 233, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. La commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) poste e telecomunicazioni;

o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente».

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è il seguente:

«Art. 5 *(Agenzia per i servizi sanitari regionali)*. — 1. È istituita una agenzia dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità, con compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia in modo da assicurare la composizione paritetica fra Ministero della sanità e rappresentanti delle regioni nel Consiglio di amministrazione.

3. Il direttore dell'agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile.

4. L'agenzia si avvale di personale comandato dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, nonché di personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, nei limiti del contingente di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto, e della disponibilità finanziaria.

5. La dotazione finanziaria dell'Agenzia è determinata, per una parte, mediante assegnazione di un contributo annuale non superiore a lire cinque miliardi da prelevarsi dal fondo sanitario nazionale di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per la parte restante gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le regioni per le prestazioni di promozione, consulenza e supporto.

6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

— Il testo della lettera *u)* del comma 1 dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è il seguente:

«*u)* allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 (supplemento ordinario) concerne: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente:

«Art. 6 *(Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università)*. — 1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le università contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le università e le regioni possono, d'intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali interessate.

2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali.

Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

3. A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.

4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria».

Note all'art. 3:

— Per il già citato art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, vedasi nelle precedenti note all'art. 1.

— Il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1994, n. 233, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994, concerne: «Regolamento per la organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività della Agenzia per i servizi sanitari regionali».

98G0163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1997, n. 116.

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale stabilisce, tra l'altro, che con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Titolo I

DEFINIZIONI E COMPITI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per Autorità, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

b) per Centro, il Centro tecnico previsto dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) per Rete, la Rete unitaria della pubblica amministrazione;

d) per amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

e) per soggetti che utilizzano la rete, le amministrazioni di cui alla lettera *d)* e gli altri soggetti pubblici e privati che ne hanno titolo legale o convenzionale;

f) per gestore, l'organismo incaricato della prestazione di uno o più specifici servizi;

g) per sicurezza, l'insieme delle misure volte ad assicurare l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati;

h) per servizi, servizi relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità della rete, regolati dai contratti-quadro e dai relativi atti esecutivi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 2.

Compiti del Centro

1. Il Centro tecnico coordina l'attività di erogazione dei servizi da parte dei gestori degli stessi, vigila sulla qualità dei servizi, promuove l'adozione di idonee misure di sicurezza e ne verifica l'attuazione, pianifica l'evoluzione tecnica della Rete, assiste le amministrazioni sotto il profilo tecnico e della cooperazione applicativa, nonché nella stipula e nella gestione degli atti esecutivi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. A tal fine al Centro spettano i seguenti compiti:

a) coordinare, analizzare e controllare le prestazioni fornite dai gestori dei servizi ai soggetti che utilizzano la Rete;

b) promuovere, secondo l'indirizzo dell'Autorità, la realizzazione dei servizi di cooperazione applicativa fra i soggetti che utilizzano la Rete, assistendoli, altresì, nella fase di progettazione esecutiva e di avviamento;

c) coordinare l'assistenza per la soluzione dei problemi tecnici ed organizzativi nei confronti dei soggetti che utilizzano la Rete nell'ambito dei contratti di fornitura dei servizi;

d) curare le procedure di certificazione delle chiavi di cifratura ed i sistemi di validazione temporale, secondo le norme tecniche dettate dall'Autorità, anche in conformità alle disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

e) coordinare il piano delle evoluzioni e degli adeguamenti tecnologici della Rete;

f) approvare i piani di qualità e i relativi manuali, predisposti dai prestatori dei servizi, nel rispetto della normativa tecnica di settore e vigilare sulla loro corretta applicazione;

g) curare il piano di attivazione dei servizi per i soggetti che utilizzano la Rete, sulla base delle proposte provenienti dagli stessi e d'intesa con i gestori;

h) predisporre gli schemi degli atti esecutivi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, provvedendo, altresì, d'intesa con le singole amministrazioni, a definire le specifiche tecniche dei capitolati sulla base delle rispettive esigenze funzionali;

i) assistere le amministrazioni nell'attività di progettazione volta a potenziare, aggiornare e ristrutturare le proprie reti;

l) formulare all'Autorità proposte relative alla formazione del personale delle amministrazioni, in relazione all'utilizzazione dei servizi previsti nell'ambito della Rete;

m) segnalare all'Autorità il verificarsi di circostanze che richiedano l'esercizio dei poteri ad essa spettanti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609;

n) subentrare all'Autorità nei compiti di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con le modalità indicate all'articolo 8;

o) assumere ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per rendere effettiva l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 3.

Direzione e controllo dell'Autorità

1. Nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2, il Centro opera, con autonomia amministrativa, contabile e tecnico-funzionale, sulla base delle direttive e sotto il controllo dell'Autorità.

2. Alle adunanze dell'Autorità, aventi ad oggetto le direttive previste dal comma 1, può essere invitato a partecipare il direttore del Centro, senza diritto di voto.

3. L'Autorità esercita il controllo sulla gestione del Centro, con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi, al loro eventuale scostamento rispetto ai programmi prefissati, nonché all'efficienza e all'efficacia della gestione complessiva.

4. Il Centro presenta all'Autorità, entro il 30 maggio di ogni anno, il piano triennale della propria attività e, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I dati e le notizie in essa contenuti, previo esame dell'Autorità, concorrono a formare la relazione annuale, presentata dall'Autorità stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 4.

Il direttore

1. Il direttore del Centro è nominato dall'Autorità, su proposta del presidente di quest'ultima, tra esperti di adeguata competenza e professionalità; se dipendente pubblico, è collocato fuori ruolo per la durata dell'incarico. Sovrintende all'esecuzione delle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, ed è responsabile del funzionamento del Centro, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, nonché dei risultati conseguiti. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal funzionario responsabile di un'Area di cui all'articolo 5, da lui designato. L'incarico, della durata massima di cinque anni, può essere rinnovato o revocato per giusta causa.

2. Con il provvedimento di nomina di cui al comma 1 è, altresì, determinato il trattamento economico, posto a carico del Centro, sulla base delle retribuzioni corrisposte ai dirigenti di aziende industriali.

3. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 e avvalendosi delle strutture di cui all'articolo 5, il direttore:

a) provvede alla direzione e gestione del personale;

b) predispone annualmente il programma delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, nei limiti delle risorse assegnate al Centro con le modalità previste all'articolo 6, comma 2;

c) dispone l'acquisizione dei beni, dei servizi e di quant'altro necessario per l'attuazione del programma e la gestione del Centro, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 5.

Personale e struttura operativa

1. Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale di personale in misura non superiore a cinquanta unità, assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato. In tal caso, il contratto non può eccedere la durata di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.

2. Il personale è selezionato, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, da un'apposita commissione, nominata dal presidente dell'Autorità stessa. Il presidente della commissione è, di norma, scelto tra i magistrati ordinari ed amministrativi, nonché tra gli avvocati dello Stato.

3. La struttura operativa del Centro si articola in aree operative, individuate con provvedimento del direttore da sottoporre ad approvazione dell'Autorità. L'articolazione delle aree è disposta in modo che risultino adeguatamente distribuiti, anche con carattere di flessibilità, i compiti indicati all'articolo 2. In relazione a particolari esigenze che non ammettono soluzioni di continuità, il direttore adotta le misure necessarie per assicurare un servizio continuativo e ininterrotto.

Titolo III

FUNZIONAMENTO

Art. 6.

Gestione dei fondi

1. Alle spese di funzionamento del Centro si provvede mediante apertura di una contabilità speciale, da istituirsi a norma dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al «Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

2. La contabilità speciale è alimentata mediante mandati, commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilità speciale, tratti sui fondi destinati al finanziamento del progetto intersettoriale «Rete unitaria della pubblica amministrazione», assegnati al Centro su proposta dell'Autorità, con le modalità indicate dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, richiamato dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Le spese, da effettuarsi nei limiti delle somme assegnate con le modalità di cui al comma 2, sono disposte dal direttore del Centro o da altro funzionario da lui delegato, sulla base del documento programmatico che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di massima che si intendono seguire nello svolgimento delle attività istituzionali.

4. Sugli ordini di pagamento emessi dal direttore del Centro, o dal funzionario da lui delegato, è apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

5. Le somme versate sulla contabilità speciale, non erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere riportate all'esercizio successivo per effettuare i pagamenti inerenti a spese già formalmente programmate, da individuare con provvedimento ricognitivo del direttore prima del termine dell'esercizio.

6. La gestione finanziaria del Centro è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti, con le stesse modalità di assoggettamento al controllo previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, nei confronti dell'Autorità. A tal fine, il rendiconto del Centro, accompagnato da una relazione illustrativa del direttore, contenente valutazioni sull'attività svolta, sugli obiettivi perseguiti e sui risultati raggiunti, avuto riguardo ai costi sostenuti e ai benefici conseguiti, è trasmesso al presidente dell'Autorità per l'effettuazione del controllo previsto dall'articolo 3, comma 3, e per il successivo inoltro alla Corte dei conti, unitamente al rendiconto dell'Autorità.

Art. 7.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, in materia di gestione delle spese del Centro, ivi incluse le procedure contrattuali, limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al regolamento per la gestione delle spese dell'Autorità, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità, inerenti all'assistenza dei soggetti che utilizzano la Rete, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso, individuati in apposito verbale di passaggio di consegne.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 8

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«19. Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti».

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Per il testo dell'art. 17, comma 19, della citata legge n. 127 del 1997 si veda nella nota al titolo.

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 17, comma 19, della citata legge n. 127 del 1997 si veda nella nota al titolo.

— Il testo del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 è il seguente:

«1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione lo siluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo».

— Il testo dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 15. — 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipu-

lare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997 si veda nella nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609 (Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione), è il seguente:

«Art. 12 *(Composizione e risoluzione dei contrasti operativi).* — 1. Ove tra due o più amministrazioni anche in esito alla conferenza dei servizi di cui all'art. 14 da legge 7 agosto 1990, n. 241, insorgano contrasti operativi in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento di sistemi informativi automatizzati, l'Autorità notifica alle amministrazioni in contrasto l'apertura di un'apposita istruttoria.

2. Entro quindici giorni dall'apertura dell'istruttoria, l'Autorità convoca i dirigenti responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni in contrasto, affinché espongano le ragioni delle scelte divergenti. L'Autorità può sentire anche i Ministri, ovvero i titolari degli organi di governo degli enti pubblici, nonché i rappresentanti legali delle imprese interessate, esperti ed altri soggetti che la stessa Autorità ritenga opportuno convocare.

3. A seguito delle audizioni previste al comma 2, l'Autorità indica per iscritto i modi di composizione del contrasto. Ove le amministrazioni non si adeguino alle indicazioni dell'Autorità, quest'ultima formula al Presidente del Consiglio dei Ministri una proposta per la soluzione definitiva del contrasto».

— Per il testo dell'art. 17, comma 19, della citata legge n. 127 del 1997 si veda nella nota al titolo.

Nota all'art. 3:

— Il testo del comma 4 dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993, è il seguente:

«4. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento».

Note all'art. 6:

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), è il seguente:

«1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilità speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, può essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entità dei relativi finanziamenti.

2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilita speciale stabilisce la durata massima della contabilità stessa. Il decreto è comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione».

— Per il testo dell'art. 17, comma 19, della citata legge n. 127 del 1997 si veda nella nota al titolo.

— Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400 (Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica), è il seguente:

«2. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1996, di lire 50.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1998, per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, si provvederà ad assegnare alle amministrazioni interessate alle fasi di attuazione del progetto, nonché all'Autorità medesima, le somme di volta in volta necessarie.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769 (Regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione), è il seguente:

«Art. 15 *(Rendiconto e controllo della gestione).* — 1. Entro trenta giorni dal termine dell'esercizio, il servizio amministrazione e contabilità predispone il rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate, distinte per categorie, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.

2. Il rendiconto è strutturato in due sezioni, ciascuna comprendente i dati contabili pertinenti ad una contabilità speciale. A loro volta, le sezioni sono articolate funzionalmente sulla base dei programmi e degli obiettivi indicati all'art. 3, in modo da consentire un adeguato controllo di gestione ed una corretta programmazione finanziaria dell'azione dell'Autorità, occorrendo, anche in corso di esercizio.

3. Nei successivi trenta giorni, il rendiconto approvato, accompagnato da una relazione illustrativa del Presidente è trasmesso, per il tramite della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti per il controllo previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

4. La relazione illustrativa di cui al comma 2 contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla regolarità, economicità, efficienza ed efficacia della gestione, agli obiettivi perseguiti, ai risultati raggiunti e agli eventuali scostamenti, anche con riferimento ai costi sostenuti e ai benefici previsti in relazione ai progetti innovativi realizzati o in corso di realizzazione».

Nota all'art. 7:

— Per il titolo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 769 del 1994 si veda nelle note all'art. 6.

98G0162

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 aprile 1998.

Rideterminazione dei tassi di interesse praticati per i mutui prima casa.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Visto l'art. 2 della predetta legge che ai commi 1 e 3 prevede che la rata annuale del mutuo comprensiva di capitale e interessi, calcolata in base al 20 per cento della retribuzione annua percepita dai soggetti mutuatari, non sia superiore ad una rata annuale di un mutuo corrispondente ad un tasso del 13 per cento calcolata per uguale durata;

Visto l'art. 3 della citata legge che al comma 5 prevede che con decreto del Ministro del tesoro sono aggiornati i tassi dei mutui previsti dall'art. 2 in dipendenza delle variazioni delle condizioni del mercato finanziario;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989 modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito;

Considerato che le mutate condizioni del mercato finanziario hanno portato ad una generale riduzione dei tassi di interesse praticati per i mutui prima casa;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 il tasso di interesse applicato per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, comma 1 e comma 3, all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, e all'art. 7, comma 3, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, è rideterminato nella misura del 9,20 per cento.

Art. 2.

In caso di estinzione volontaria anticipata, il conguaglio sulle rate di ammortamento già corrisposte, previsto dall'art. 2 dell'atto modificativo alle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989, viene rideterminato in base al tasso previsto dall'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A3486

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 20 aprile 1998.

Autorizzazione alla società Telecom Italia Mobile S.p.a. all'esercizio sperimentale del servizio di comunicazione numerica DCS 1800.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Vista la convenzione stipulata in data 16 dicembre 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telecom, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994, che disciplina la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1995;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1995, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, che ha dettato disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, ed in particolare il comma 2 dell'art. 1 riguardante l'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 marzo 1998 recante modifiche dell'utilizzazione di alcune bande di frequenza dello spettro radioelettrico;

Considerato che il Ministero della difesa con nota del 19 agosto 1997 ha dato la possibilità di utilizzare per le zone di Milano e Roma talune sottobande;

Vista la richiesta avanzata dalla società Telecom Italia Mobile per essere autorizzata all'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla società Telecom Italia Mobile S.p.a. sono assegnate, per l'esercizio sperimentale del servizio di comunicazione numerica DCS 1800, due bande di frequenze di 2,0 MHz per 10 canali radio bidirezionali e precisamente dal canale 737 al canale 746 inclusi, corrispondenti a frequenze 1755,1-1757,1 MHz e 1850,1-1852,1 MHz nella zona di Milano, e canale 827 al canale 836 inclusi, corrispondenti a frequenze 1773,1-1775,1 MHz e 1868,1-1870,1 MHz nella zona di Roma.

Art. 2.

1. La sperimentazione è limitata al periodo previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, citato nelle premesse e con una utenza massima di 3000 unità.

2. La società Telecom Italia Mobile S.p.a. si impegna a fornire entro quindici giorni dalla data del presente decreto gli elenchi dettagliati dei siti delle stazioni radio base, con le relative caratteristiche tecniche, e dell'utenza sperimentale.

3. La società Telecom Italia Mobile S.p.a. si impegna a non commercializzare il servizio durante la fase di sperimentazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1998

Il Ministro: MACCANICO

98A3373

DECRETO 20 aprile 1998.

Autorizzazione alla società Omnitel Pronto Italia S.p.a. all'esercizio sperimentale del servizio di comunicazione numerica DCS 1800.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Omnitel Pronto Italia, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, che disciplina l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1995;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1995, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, che ha dettato disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, ed in particolare il comma 2 dell'art. 1 riguardante l'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 marzo 1998 recante modifiche dell'utilizzazione di alcune bande di frequenza dello spettro radioelettrico;

Considerato che il Ministero della difesa con nota del 19 agosto 1997 ha dato la possibilità di utilizzare per le zone di Milano e Roma talune sottobande;

Vista la richiesta avanzata dalla società Omnitel Pronto Italia per essere autorizzata all'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla società Omnitel Pronto Italia S.p.a. sono assegnate, per l'esercizio sperimentale del servizio di comunicazione numerica DCS 1800, due bande di frequenze di 2,0 MHz per 10 canali radio bidirezionali e precisamente dal canale 876 al canale 885 inclusi, corrispondenti a frequenze 1782,9-1784,9 MHz e 1877,9-1879,9 MHz rispettivamente nella zona di Milano e nella zona di Roma.

Art. 2.

1. La sperimentazione è limitata al periodo previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, citato nelle premesse e con una utenza massima di 3000 unità.

2. La società Omnitel Pronto Italia S.p.a. si impegna a fornire entro quindici giorni dalla data del presente decreto gli elenchi dettagliati dei siti delle stazioni radio base, con le relative caratteristiche tecniche, e dell'utenza sperimentale.

3. La società Omnitel Pronto Italia S.p.a. si impegna a non commercializzare il servizio durante la fase di sperimentazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1998

Il Ministro: MACCANICO

98A3374

DECRETO 20 aprile 1998.

Autorizzazione alla società Picienne Italia S.p.a. all'esercizio sperimentale del servizio di comunicazione numerica DCS 1800.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1995, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, che ha dettato disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, ed in particolare il comma 2 dell'art. 1 riguardante l'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 marzo 1998 recante modifiche dell'utilizzazione di alcune bande di frequenza dello spettro radioelettrico;

Considerato che il Ministero della difesa con nota del 19 agosto 1997 ha dato la possibilità di utilizzare per le zone di Milano e Roma talune sottobande;

Vista la richiesta avanzata dalla società Picienne Italia per essere autorizzata all'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800, con la quale la società stessa si è impegnata a presentare domanda di partecipazione alla gara di cui all'art. 2 del predetto decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla società Picienne Italia S.p.a. sono assegnate, per l'esercizio sperimentale del servizio di comunicazione numerica DCS 1800, due bande di frequenze di 2,0 MHz per 10 canali radio bidirezionali e precisamente dal canale 864 al canale 873 inclusi, corrispondenti a frequenze 1780,5-1782,5 MHz e 1875,5-1877,5 MHz nella zona di Milano.

Art. 2.

1. La sperimentazione è limitata al periodo previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, citato nelle premesse e con una utenza massima di 3000 unità.

2. La società Picienne Italia S.p.a. si impegna a fornire entro quindici giorni dalla data del presente decreto gli elenchi dettagliati dei siti delle stazioni radio base, con le relative caratteristiche tecniche, e dell'utenza sperimentale.

3. La società Picienne Italia S.p.a. si impegna a non commercializzare il servizio durante la fase di sperimentazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1998

Il Ministro: MACCANICO

98A3375

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «S. Elia», in Peschici.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «S. Elia a r.l.», con sede nel comune di Peschici, costituita per rogito notaio Italo Di Maria in data 20 luglio 1972, repertorio n. 3067, tribunale di Lucera, registro imprese n. 445, B.U.S.C. posizione n. 1254/121219, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 25 marzo 1998

Il direttore: GONNELLA

98A3361

DECRETO 26 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Panda», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Panda a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani, in data 19 novembre 1979, repertorio n. 9604, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4430, B.U.S.C. posizione n. 2175/173271, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 26 marzo 1998

Il direttore: GONNELLA

98A3359

DECRETO 26 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Parco del Sole», in Casalnuovo Monterotaro.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Parco del Sole a r.l.», con sede nel comune di Casalnuovo Monterotaro costituita per rogito notaio Matteo D'Angelo in data 25 maggio 1978, repertorio n. 80018, tribunale di Lucera, registro imprese n. 791, B.U.S.C. posizione n. 1944/159987, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 26 marzo 1998

Il direttore: GONNELLA

98A3360

DECRETO 26 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia XXI Secolo», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia XXI Secolo a r.l.», con sede nel comune di Foggia costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 23 aprile 1970, repertorio n. 6264, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2464, B.U.S.C. posizione n. 1129/112370, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 26 marzo 1998

Il direttore: GONNELLA

98A3362

DECRETO 26 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Democratica a r.l.», in Ortanova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «La Democratica a r.l.», con sede nel comune di Ortanova costituita per rogito notaio Vincenzo Buonasorte in data 17 gennaio 1961, repertorio n. 18567, tribunale di Foggia, registro imprese n. 1820, B.U.S.C. posizione n. 2095/168555, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 26 marzo 1998

Il direttore: GONNELLA

98A3363

DECRETO 27 marzo 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento, senza nomina di liquidatore, a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale, Div. 1°;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria effettuati alle società cooperative edilizie appresse indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Jeloria», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Sivilla Giuseppe in data 15 giugno 1954, registro società n. 411 del tribunale di Potenza - posizione provinciale n. 248;

2) società cooperativa «La Fratellanza», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio dott. Dorsa Angelo, in data 16 dicembre 1972, registro società n. 487 del tribunale di Melfi, posizione provinciale n. 816.

Potenza, 27 marzo 1998

Il dirigente: RANDAZZO

98A3358

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

PROVVEDIMENTO 14 aprile 1998.

Approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'I.N.F.N. (Disposizione n. 7031).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il regolamento generale dell'I.N.F.N. (doc. gen. n. 1100/1995 rev.), approvato in data 2 giugno 1995 con deliberazione n. 5114 del consiglio direttivo dell'istituto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 1995;

Vista la deliberazione n. 5842 del 24 ottobre 1997, con la quale il consiglio direttivo ha approvato il «Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'I.N.F.N.»;

Vista la nota dell'istituto del 19 novembre 1997, prot. n. 025323 con la quale la deliberazione n. 5842 è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 marzo 1998, prot. n. 392, con la quale è stata trasmessa copia del decreto n. 460 del 18 marzo 1998 che approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'I.N.F.N. di cui alla deliberazione del consiglio direttivo n. 5842 del 24 ottobre 1997;

Visto quanto disposto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 168/1989;

Dispone

che si provveda, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge n. 168/1989, alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'I.N.F.N., nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Frascati, 14 aprile 1998

Il presidente: MAIANI

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Titolo I

CARATTERI GENERALI

Capo I

Principi Generali

ART. 1
FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 L'attività amministrativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in seguito denominato Istituto, è diretta ad assicurare il perseguimento delle sue finalità e si attua attraverso le gestioni afferenti ai centri di spesa dell'Istituto secondo le linee indicate dai piani di cui all'art. 4 del regolamento generale.

1.2 I centri di spesa sono costituiti dall'amministrazione centrale e dalle altre strutture di cui al capo III del regolamento generale dell'Istituto.

1.3 Il regolamento detta norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie, sulla amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attività, sulla predisposizione e gestione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Esso ha lo scopo di realizzare l'efficiente, efficace ed economica acquisizione ed amministrazione del complesso delle risorse nel rispetto delle finalità istituzionali.

1.4 Il presente regolamento tende a garantire altresì la capacità di verificare l'efficienza operativa dell'Istituto anche attraverso l'analisi programmatica e funzionale della spesa ed il controllo di gestione di cui ai successivi articoli 4 e 6.

ART. 2
PRINCIPI FONDAMENTALI

2.1 Il presente regolamento ed i manuali di cui al successivo articolo 5 sono adottati nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in materia di ordinamento finanziario pubblico e di contabilità pubblica e, in particolare, si uniformano alle seguenti linee guida:

a) legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure;
b) individuazione delle competenze e delle responsabilità dell'amministrazione centrale e degli altri centri di spesa;
c) autonomia di gestione dei centri di spesa;
d) quadro di riferimento pluriennale per la gestione;
e) annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e specificazione dei bilanci;
f) equilibrio tra le entrate e le spese;

g) utilizzazione delle risorse acquisite dall'esterno e degli stanziamenti di bilancio nel rispetto del vincolo di destinazione;
h) limiti per il ricorso al credito;
i) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali;
j) rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza della scelta del contraente;
k) rapidità, efficienza e concentrazione nell'erogazione della spesa;
l) conti della rendicontazione annuale strutturati in modo da permetterne il consolidamento nell'ambito del settore pubblico allargato;
m) rispetto della destinazione del patrimonio pubblico a finalità pubbliche;
n) individuazione dei responsabili delle entrate e delle spese;
o) controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione;
p) divieto di effettuare gestioni fuori bilancio.

2.2 I principi suddetti costituiscono, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento o nei manuali di cui al successivo articolo 5, le linee guida alle quali è costantemente ispirata l'attività amministrativa dell'Istituto.

ART. 3
PUBBLICITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

3.1 L'Istituto adegua la propria organizzazione e le proprie procedure al fine di realizzare la migliore circolazione e comprensibilità delle informazioni all'interno dell'amministrazione e la loro diffusione all'esterno, anche in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8/8/1990 n. 241.

3.2 I regolamenti, i manuali, i bilanci e gli atti di interesse generale sono resi pubblici.

ART. 4
ANALISI DELL'EFFICIENZA E DEI RISULTATI DI GESTIONE

4.1 In applicazione dell'art. 7, punti 3 e 4 del regolamento generale dell'Istituto, è istituito, in posizione di autonomia, il servizio di controllo interno con il compito di valutare la funzionalità organizzativa ed amministrativa delle strutture, di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse destinate al loro funzionamento, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa e di fornire elementi di valutazione su aspetti gestionali segnalati dal Presidente. Le valutazioni e le verifiche non si estendono all'attività scientifica.

4.2 Al servizio è preposto un collegio formato dal dirigente generale coordinatore e fino a quattro esperti interni e/o esterni all'Istituto, nominati dal Consiglio Direttivo. La composizione deve essere, in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e l'imparzialità delle valutazioni e dell'attività svolta. Tutti i componenti del collegio durano in carica tre anni. Ad essi è garantita l'inamovibilità nel periodo di esercizio della funzione di controllo. I componenti interni conservano lo status e le funzioni rivestite all'atto della nomina.

4.3 Per motivate esigenze il Consiglio Direttivo può nominare consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, dei quali si avvale il collegio per il controllo interno.

4.4 Al servizio sono assegnati, dal Consiglio Direttivo, risorse di personale, nonchè locali e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione. Le spese di funzionamento del servizio di controllo interno, determinate annualmente con disposizione presidenziale, su proposta del coordinatore del servizio, sono gestite da quest'ultimo.

4.5 Le strutture dell'Istituto e loro articolazioni devono fornire gli atti, i dati e le informazioni richiesti dal servizio di controllo interno, nei limiti di cui al precedente punto 4.1.

4.6 Il Presidente dell'Istituto presenta annualmente al Consiglio Direttivo una relazione del servizio di controllo interno che illustra i risultati dell'attività svolta.

ART. 5
MANUALI

5.1 Allo scopo di agevolare l'applicazione del presente regolamento, il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva adotta, con apposite deliberazioni, i manuali che disciplinano modalità di attuazione, schemi e procedure inerenti le materie cui espressamente si fa rinvio nelle disposizioni contenute nei successivi articoli.

5.2 In ogni caso, conformemente alle norme del presente regolamento, i manuali possono riguardare le seguenti materie: attività finanziaria, gestione patrimoniale ed attività negoziale.

Titolo II

ATTIVITA' FINANZIARIA

Capo I

Bilancio di Previsione

ART. 6
PROGRAMMAZIONE ED ANALISI PROGRAMMATICA E FUNZIONALE DELLA SPESA

6.1 Ai sensi dell'art. 4 del regolamento generale, l'Istituto programma la propria attività sulla base di piani pluriennali con i quali vengono fissati gli indirizzi generali sia in termini scientifici che finanziari.

6.2 L'Istituto, nell'ambito del piano pluriennale di cui al punto precedente, provvede a programmare la propria attività annuale secondo un'articolazione per progetti e funzioni con le procedure e le modalità previste dal relativo manuale.

6.3 La programmazione annuale costituisce documento preliminare per il bilancio di previsione.

6.4 Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui all'art. 7 e seguenti, il Consiglio Direttivo approva un *addendum* al bilancio di previsione,

contenente l'analisi programmatica e funzionale della spesa, redatto ed articolato secondo quanto previsto dal relativo manuale.

ART. 7
ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO DI PREVISIONE E CENTRI DI SPESA

7.1 L'esercizio finanziario dell'Istituto ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, elaborato sulla base del programma annuale di cui al precedente art. 6, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto non oltre il 31 ottobre.

7.2 Il bilancio dell'Istituto è unico; la sua gestione si attua attraverso i centri di spesa i quali gestiscono i mezzi finanziari assegnati nei limiti di materia e di valore definiti dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

7.3 Salvo quanto previsto dal presente regolamento, il manuale individua le procedure e gli schemi inerenti alla gestione della spesa e delle entrate da parte dei centri di spesa, conformemente alle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al precedente comma.

ART. 8
CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

8.1 Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza e di cassa; l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

8.2 Il capitolo può comprendere più oggetti di entrata o di spesa strettamente collegati tra loro e, comunque, gli stessi dovranno essere chiaramente definiti nell'apposito manuale.

8.3 Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

8.4 Nel bilancio di previsione è iscritta come posta a se stante, rispettivamente, dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, tra le entrate da incassare del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

8.5 Gli stanziamenti previsionali di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione alle concrete capacità operative dell'Istituto nel periodo di riferimento.

8.6 Ciascun capitolo di entrata e di spesa è contraddistinto da un numero di codice meccanografico.

8.7 Il bilancio di previsione è corredato dalla tabella di cui al successivo art. 11, dal

quadro riassuntivo della pianta organica del personale, comprendente la consistenza numerica del personale stesso all'atto della formulazione del documento previsionale, nonchè da altri allegati previsti da norme di legge.

8.8 Il bilancio di previsione è accompagnato, inoltre, dalla relazione del Presidente dell'Istituto in cui devono essere chiaramente indicati gli obiettivi dell'azione da svolgere ed i criteri in base ai quali sono stati quantificati gli stanziamenti di bilancio ed eventuali elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio.

8.9 Al bilancio di previsione è allegata, altresì, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui all'art. 41.1 del presente regolamento. A tal fine la proposta di bilancio preventivo, previa approvazione da parte della Giunta Esecutiva, è messa a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'approvazione al Consiglio Direttivo.

8.10 Il bilancio di previsione, con i relativi allegati è trasmesso, entro trenta giorni dalla delibera di approvazione, adottata dal Consiglio Direttivo dell'Istituto, al ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 6, punto 2 del regolamento generale ed al ministero del tesoro, ai fini di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

ART. 9
CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

9.1 Le entrate e le spese si ripartiscono in titoli, categorie, secondo la loro natura economica ed in capitoli.

ART. 10
PARTITE DI GIRO

10.1 Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che l'Istituto effettua in qualità di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Istituto, nonché le somme somministrate al cassiere ed ai funzionari delegati e da questi rendicontate o rimborsate.

ART. 11
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'Istituto non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

11.2 Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento ed il Consiglio Direttivo dell'Istituto deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

11.3 Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il Consiglio Direttivo dell'Istituto deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.

ART. 12
FONDO DI RISERVA

12.1 Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, sia per spese correnti che in conto capitale, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle spese inizialmente previste ad esclusione delle partite di giro.
12.2 Su tale fondo non possono gravare impegni ed essere effettuati mandati di pagamento.

ART. 13
VARIAZIONI E STORNI AL BILANCIO

13.1 Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l'utilizzo dei fondi di cui ai precedenti articoli 11 e 12, possono essere deliberate entro il mese di novembre secondo le procedure previste per il bilancio di previsione. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.
13.2 Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
13.3 Sono vietati gli storni tra capitoli nella gestione dei residui, nonchè tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
13.4 Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.
13.5 Ai sensi dell'art. 20, punto 1, lett. c del regolamento generale dell'Istituto e nei limiti dei precedenti commi, eventuali storni al bilancio possono essere effettuati su provvedimenti dei direttori dei centri di spesa dell'Istituto da sottoporsi a ratifica del Consiglio Direttivo con modalità e nei limiti di materia e di valore, definite con apposita delibera da quest'ultimo.

ART. 14
ESERCIZIO PROVVISORIO

14.1 Quando l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce è disposta la gestione provvisoria del bilancio. Tale gestione non può protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi ed è effettuata in dodicesimi, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.

ART. 15
MUTUI

15.1 Il Consiglio Direttivo, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione o in sede di variazione, può deliberare il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui destinati esclusivamente a spese in conto capitale che non possono sostenersi con disponibilità di bilancio e comunque sempre nel rispetto dei limiti legislativi imposti per la salvaguardia del patrimonio.
15.2 L'onere complessivo delle quote di ammortamento del mutuo, entro il limite stabilito dall'articolo 7, comma 5 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dovrà comunque garantire il funzionamento ordinario della gestione dell'Istituto. In proposito la delibera del Consiglio Direttivo dovrà contenere una valutazione.

Capo II

Entrate

ART. 16
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

16.1 Le entrate sono accertate dal Consiglio Direttivo, dagli altri organi dell'Istituto e dai centri di spesa, nei limiti della deliberazione del Consiglio Direttivo, di cui al precedente art. 7.3, allorché l'Istituto, appurata la ragione del suo credito ed il debitore, iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito.
16.2 L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio.
16.3 Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi.

ART. 17
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

17.1 Le entrate sono riscosse dall'istituto che ai sensi del successivo art. 30 gestisce il servizio di cassa, mediante reversali di incasso a favore del predetto istituto di credito.
17.2 Le entrate introitate direttamente tramite il servizio dei conti correnti postali, nel caso che l'Istituto decidesse anche per tale gestione del servizio di cassa interna, devono affluire all'istituto di credito di cui al primo comma con la cadenza prevista dalle disposizioni in materia di tesoreria unica.
17.3 Con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente all'Istituto non possono essere disposti i pagamenti di spese.
17.4 La riscossione delle entrate può avere luogo provvisoriamente anche senza reversali d'incasso: in tal caso è necessaria una successiva regolarizzazione su richiesta del cassiere.
17.5 La emissione delle reversali d'incasso è disciplinata dalle disposizioni contenute nel relativo manuale.

17.6 Le reversali d'incasso debbono essere cronologicamente registrate nel giornale di cassa e nei partitari, prima dell'invio all'istituto cassiere.

ART. 18
CONTRIBUTI E PRESTAZIONI A PAGAMENTO

18.1 Ai sensi dell'art. 5 del regolamento generale, l'Istituto, oltre ai contributi ordinari e straordinari a carico del bilancio dello Stato, può - tra l'altro - ricevere contributi da parte di enti pubblici e privati, italiani, stranieri, internazionali o comunitari, finalizzati ad attività rientranti fra i propri compiti istituzionali, incluse le attività di studio e ricerca, l'istituzione di borse di studio o di ricerca, l'organizzazione di mostre, congressi, corsi, conferenze, stampa di pubblicazioni, l'organizzazione di programmi di collaborazione con ricercatori o scienziati italiani e stranieri, o con università o centri di ricerca italiani, stranieri o internazionali, l'organizzazione di programmi educativi o divulgativi.
18.2 Inoltre l'Istituto può richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione ai congressi, convegni, corsi ed altre manifestazioni che esso organizza, nonchè contributi alle spese della documentazione relativa.
18.3 L'Istituto può effettuare, nei limiti di cui all'art. 2, punto 3 del regolamento generale e compatibilmente con la disciplina comunitaria, prestazioni a pagamento a favore di terzi.
18.4 Apposite convenzioni o contratti sono stipulati per disciplinare le entrate di cui ai precedenti commi, nonchè quelle altre che possono derivare dalle attività istituzionali di cui all'articolo 5 del regolamento generale e sono preceduti da apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 19
VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE ENTRATE

19.1 Ciascuna struttura dell'Istituto cura che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

Capo III

Spese

ART. 20
FASI DELLA SPESA ED ASSUNZIONE DI IMPEGNI

20.1 La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
20.2 Le spese sono impegnate dal Consiglio Direttivo e nei limiti dei poteri delegati ad essi dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente, nonchè dai direttori dei centri di spesa, nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al precedente art. 7.2.

20.3 Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Istituto a creditori determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.

20.4 Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio.
Fanno eccezione quelli relativi:
1) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali l'impegno può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
2) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dei due successivi esercizi;
3) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando l'Istituto ne riconosca la necessità o la convenienza;
4) le spese obbligatorie e d'ordine, per le quali l'impegno nasce contemporaneamente all'atto in cui viene accertato e liquidato l'importo.

20.5 Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente e i relativi oneri riflessi;
b) per il trattamento di quiescienza e di previdenza del personale cessato dal servizio;
c) per le spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge, regolamentari o di atti deliberativi generali;
d) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
e) per i debiti ed i residui passivi effettivi

20.6 Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio.

20.7 La differenza fra somme stanziate e somme impegnate costituisce economia di bilancio.

20.8 Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.

20.9 Non è ammessa l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nella competenza.

ART. 21
REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

21.1 Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle apposite scritture, previa verifica della regolarità formale della documentazione della spesa e della relativa copertura finanziaria, pena la loro non registrazione.

ART. 22
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

22.1 La liquidazione della spesa è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno, nonché della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

ART. 23
ORDINAZIONE DELLA SPESA

23.1 Il pagamento delle spese è ordinato, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e muniti del codice dei capitoli tratti sugli istituti di credito incaricati del servizio di cassa.
23.2 L'Istituto potrà avvalersi di carte di credito secondo quanto previsto dalla legge 28.12.1995, n. 549.
23.3 I mandati di pagamento non eseguiti dal cassiere alla chiusura dell'esercizio finanziario sono annullati e debbono essere ripresentati nell'esercizio successivo in conto residui.

ART. 24
ORDINE SCRITTO

24.1 Gli atti di impegno, di ordinazione e di pagamento che non siano ritenuti regolari possono essere ammessi a registrazione qualora vi sia l'ordine scritto da parte del Presidente, ovvero dal direttore della struttura, nei limiti delle competenze di materia e di valore ad esso spettanti.
24.2 L'ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato oppure che sia riferibile ai residui anzichè alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

ART. 25
DOCUMENTAZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO

25.1 Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di beni inventariabili, dalla copia degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.
25.2 La documentazione della spesa, unitamente al mandato è conservata agli atti per non meno di dieci anni.
25.3 Le modalità di estinzione dei mandati di pagamento nonchè le procedure per la distruzione del mandato e della documentazione allegata saranno definite nel manuale.

ART. 26
SPESE DI RAPPRESENTANZA

26.1 Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'Istituto di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'Istituto, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.

26.2 Sono da considerare comunque spese di rappresentanza gli oneri connessi a:
a) colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del Presidente o suoi incaricati con personalità o autorità estranee all'Istituto o di riunioni prolungate ad adeguati livelli di rappresentanza;
b) consumazioni, eventuali colazioni di lavoro e servizi fotografici, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ad impianti in occasione di visite presso le unità funzionali dell'Istituto di autorità, di membri di missioni di studio nazionali, comunitarie o internazionali;
c) omaggi floreali, necrologi, in occasione della morte di personalità estranee all'Istituto;
d) cerimonie di apertura di unità funzionali o di inaugurazioni di immobili strumentali (stampa di inviti, affitto locali, addobbi e impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi), alle quali partecipino autorità rappresentative estranee all'Istituto;
e) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici a personalità nazionali, comunitarie o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita all'Istituto, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Istituto.

ART. 27
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUTO

27.1 Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'ammontare delle indennità e del gettone di presenza per la partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio medesimo, della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Revisori dei Conti e delle commissioni, interne ed esterne, la cui nomina si renderà necessaria per la particolarità delle attività da svolgere.

27.2 E' data facoltà all'Istituto di porre a carico del proprio bilancio le spese derivanti da piccole consumazioni o colazioni di lavoro assunte in occasione di riunioni prolungate dai componenti degli organi collegiali dell'Istituto, nonchè delle commissioni interne ed esterne.

ART. 28
SPESE PER SCAMBI CULTURALI, CONGRESSI E CONVEGNI

28.1 In occasione di scambi culturali e di collaborazioni scientifiche, di congressi,

convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni, riferibili ai fini istituzionali dell'Istituto, questo può assumere a carico del proprio bilancio le spese relative a rinfreschi o colazioni, nonchè le spese di viaggio e di soggiorno per studiosi ed altre autorità provenienti dall'interno o dall'estero, ad esclusione delle spese di carattere personale.

ART. 29
BORSE DI ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA

29.1 Il Consiglio Direttivo può bandire, su fondi esplicitamente stanziati in bilancio, borse di addestramento alla ricerca, destinate a laureati italiani e stranieri, per attività di ricerca da svolgere presso l'Istituto, determinandone il numero, l'importo e le modalità concorsuali. A tal fine possono essere utilizzati i finanziamenti assegnati a tale scopo da enti pubblici e privati o da organismi internazionali o sovranazionali nonchè le risorse finanziarie assegnate all'Istituto per il finanziamento della ricerca scientifica.
29.2 L'Istituto può concedere, su tematiche definite ed attinenti alle attività istituzionali, contributi alle università ed istituti di ricerca per borse di studio e dottorati.

Capo IV

Servizio di cassa

ART. 30
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

30.1 Il servizio di cassa è affidato ad un istituto di credito in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio Direttivo con l'osservanza di quanto previsto dalla disposizione della legge 29.10.84 n. 720 e successive modificazioni o integrazioni.
30.2 Per l'espletamento di particolari servizi l'Istituto può operare con conti correnti postali, nonché avvalersi di istituti di credito all'uopo convenzionati.
30.3 Per particolari esigenze l'Istituto può operare con conti correnti di transito in valuta ed in unità di conto europee aperti presso l'istituto cassiere.

ART. 31
SERVIZIO DI CASSA INTERNO

31.1 Quando ricorrano particolari esigenze di funzionamento, il Consiglio Direttivo autorizza l'istituzione del servizio di cassa interno presso i centri di spesa dell'Istituto anche attraverso l'apertura di un apposito conto corrente bancario o postale.
31.2 L'incarico di cassiere è conferito dal Consiglio Direttivo, su proposta del direttore a personale di ruolo o associato per una durata determinata non superiore a tre anni ed è rinnovabile; il cassiere è responsabile delle somme affidategli.

31.3 Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate.
31.4 Il manuale disciplina le procedure di dotazione e di gestione relative al fondo liquido di cassa.

Capo V

Funzionari delegati

ART. 32
FUNZIONARI DELEGATI

32.1 Per l'effettuazione di spese per le quali si renda necessario il pagamento mediante funzionari delegati, il Consiglio Direttivo può autorizzare, entro limiti fissati con successive deliberazioni, la costituzione di fondi in favore delle persone nominate funzionari delegati, mediante accensione di appositi conti correnti bancari o postali, operata in modo che risulti ben chiara la loro esclusiva appartenenza all'Istituto e la destinazione dei fondi stessi. Gli interessi che maturano sui conti correnti predetti debbono essere accreditati all'Istituto.
32.2 I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme loro anticipate, delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile.
32.3 Ogni funzionario delegato deve giustificare l'impiego delle somme erogate, distintamente per capitolo di bilancio, per competenza e residui.
32.4 Il conto è ammesso a discarico dopo che ne sia riconosciuta la regolarità contabile dagli uffici preposti a cui il rendiconto è stato consegnato.
32.5 Ai funzionari delegati è preclusa ogni attività gestionale riguardante le entrate.
32.6 Il manuale disciplina le modalità e le procedure di gestione e di rendicontazione.

Capo VI

Conto consuntivo

ART. 33
DELIBERAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

33.1 Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale, del conto economico. Sono allegati al conto consuntivo la situazione amministrativa, la situazione del personale al 31 dicembre di ogni anno e la situazione dei residui attivi e passivi.
33.2 La proposta di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa del Presidente ed agli allegati è sottoposta, previa delibera della Giunta Esecutiva, almeno quindici giorni prima del termine di cui all'ultimo comma, all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che redige apposita relazione, da allegare alla predetta proposta, contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza

delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.

33.3 La relazione illustrativa dovrà riguardare l'andamento della gestione dell'Istituto nei suoi settori operativi ed i risultati conseguiti dall'Istituto nelle sue articolazioni operative e di ricerca

33.4 Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e degli accantonamenti e le modifiche eventualmente ad essi apportati rispetto al precedente esercizio;

2) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale, compresi i conti d'ordine;

3) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza e previdenza;

4) le variazioni intervenute nei crediti e nei debiti.

33.5 Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo diverso termine previsto da norme di legge ed è trasmesso, entro trenta giorni dalla data della delibera, al ministero vigilante ed al ministero del tesoro, unitamente alla documentazione sopra elencata.

ART. 34
TRASFERIMENTO E RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

34.1 I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.

34.2 Annualmente l'Istituto è tenuto a compilare, secondo le modalità e procedure definite dal relativo manuale, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per l'esercizio di provenienza e per capitolo.

34.3 Detta situazione dovrà indicare la consistenza al 1^ gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non piú realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

34.4 Le variazioni dei residui attivi e passivi formano, a fine anno o in alternativa in fase di approvazione del conto consuntivo, oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo. Sulle suddette variazioni il Collegio dei Revisori dei Conti manifesta il suo parere.

ART. 35
RENDICONTO PROGRAMMATICO-FINANZIARIO

35.1 Contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio Direttivo approva un rendiconto programmatico-finanziario che comprende i risultati della gestione, secondo l'articolazione per progetti e funzioni di cui al precedente articolo 6.2, in conformità alle procedure e modalità previste dal relativo manuale.

Art. 36
RINVIO AL MANUALE

36.1 Il rendiconto finanziario, la situazione patrimoniale, il conto economico e gli allegati al conto consuntivo sono redatti secondo gli schemi previsti dal relativo manuale.

Capo VII

Scritture Contabili

ART. 37
SCRITTURE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

37.1 Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza sia, separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
37.2 Nell'ambito delle scritture contabili può essere prevista una contabilità ispirata alla gestione articolata per progetti e funzioni, secondo le modalità e gli schemi previsti nel relativo manuale.
37.3 Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonchè la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

ART. 38
SISTEMA DI SCRITTURE

38.1 Ciascun centro di spesa dovrà tenere le seguenti scritture sezionali:
a) un partitario degli accertamenti, contenente le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
b) il giornale cronologico di cassa delle reversali e dei mandati emessi;
c) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;
d) un partitario dei residui attivi e passivi, contenente, per capitoli e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute, con esclusione delle partite di giro, per effetto della gestione, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
e) un elenco cronologico dei fatti amministrativi contenente tutte le operazioni sopra elencate;
f) eventuali scritture relative alla rilevazione di fatti economici anche ai fini fiscali secondo quanto previsto nel relativo manuale;
g) un registro degli inventari dei beni mobili ed immobili.

38.2 L'Istituto dovrà tenere le seguenti scritture riepilogative:
a) un partitario generale e per struttura degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
b) il giornale cronologico di cassa delle reversali e dei mandati emessi;
c) un partitario generale e per struttura degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;
d) un partitario generale e per struttura dei residui attivi e passivi, per capitoli e per esercizio di provenienza;
e) il registro degli inventari contenente la descrizione, la valutazione dei beni dell'Istituto all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio, per effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenza ecc.), nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio;
f) eventuali scritture relative alla rilevazione di fatti economici anche ai fini fiscali secondo quanto previsto dal relativo manuale.

38.3 Le forme dei modelli relativi alle suindicate scritture, nonché ogni altro registro aggiuntivo saranno disciplinate nel relativo manuale, tenendo conto di quanto previsto dal d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 in tema di procedure di spesa svolte con tecnologie informatiche, anche per quanto riguarda i pagamenti.

ART. 39
AGGREGAZIONE DEI CONTI DEI CENTRI DI SPESA

39.1 In base a quanto previsto dall'art. 7.2 del presente regolamento ed ai fini dell'aggregazione dei dati provenienti dai centri di spesa, gli stessi sono tenuti ad inviare periodicamente all'amministrazione centrale la situazione contabile, secondo le modalità e gli schemi contenuti nel relativo manuale.

ART. 40
SISTEMI DI ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI

40.1 Le scritture finanziarie e patrimoniali dell'Istituto vengono tenute con sistemi di elaborazione automatica dei dati, anche al fine della semplificazione delle procedure e della migliore produttività.

Capo VIII

Revisori dei Conti

ART. 41
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

41.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 14 del regolamento generale

dell'Istituto, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

41.2 Il Collegio effettua, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sull'esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi ed i titoli a custodia.

41.3 Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i revisori possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; all'uopo hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili anche interni.

41.4 Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonchè delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi, è redatto apposito verbale.

41.5 I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo; il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un suo delegato può assistere alle riunioni della Giunta Esecutiva.

TITOLO III

GESTIONE PATRIMONIALE

ART. 42
BENI

42.1 I beni dell'Istituto si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli e secondo modalità definite nel relativo manuale.

ART. 43
CONSEGNATARI DEI BENI

43.1 I beni mobili ed immobili sono dati in consegna ai responsabili dei centri di spesa. Essi sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'Istituto dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

43.2 La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra il responsabile cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario all'uopo incaricato.

ART. 44
CRITERI DI VALUTAZIONE

44.1 I beni mobili sono valutati al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Le aliquote di deperimento stabilite

dal Consiglio Direttivo trovano annualmente evidenziazione nell'apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale.

44.2 I titoli ed i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore.

44.3 L'inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari analitici.

44.4 Gli inventari dei beni sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'Istituto e l'altro dai responsabili dei beni ricevuti in consegna.

ART. 45
CARICO E SCARICO DEI BENI

45.1 I beni mobili ed immobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente centro di spesa e firmati dal direttore dello stesso.

45.2 La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, permuta od altri motivi è disposta con provvedimento del Consiglio Direttivo o di altro organo, appositamente delegato, sulla base di motivata proposta del centro di spesa responsabile.

45.3 Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza dei medesimi al fine della redazione del verbale di scarico.

ART. 46
CHIUSURA ANNUALE DEGLI INVENTARI

46.1 Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.

46.2 Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dai direttori dei centri di spesa entro un mese dalla chiusura dell'anno finanziario, alla direzione affari contrattuali e patrimoniali dell'amministrazione centrale per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.

46.3 Non sono inventariati i beni di modico valore il cui importo verrà stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 47
RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI

47.1 Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari.

ART. 48
MATERIALE DI CONSUMO

48.1 Il centro di spesa, attraverso le sue articolazioni funzionali, provvede alla tenuta di idonea documentazione a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.

48.2 Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni emesse e delle bollette di consegna dei fornitori.

ART. 49
AUTOMEZZI

49.1 I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:
a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal direttore della struttura ovvero dal dirigente responsabile;
b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti è effettuato mediante apposita documentazione in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.

49.2 Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente servizio amministrativo.

TITOLO IV

Attività Negoziale

ART. 50
NORME GENERALI

50.1 Alle opere, ai lavori, alle forniture, alle concessioni, alle permute, alle locazioni ed ai servizi si provvede, nell'ambito delle scelte organizzative ed ordinamentali di autonomia dei centri di spesa dell'Istituto, con contratti, preceduti dalle procedure di gara previste dalle disposizioni comunitarie recepite nell'ordinamento, ovvero in esso direttamente applicabili, nonchè ai sensi delle disposizioni nazionali espressamente applicabili agli enti di ricerca.

50.2 Salvo i casi previsti negli articoli 52 e 57, l'Istituto utilizza di regola la procedura della licitazione privata e dell'appalto concorso. Per i contratti attivi la forma prevista di regola è quella dell'asta pubblica e della licitazione privata.

50.3 E' ammesso il ricorso, limitatamente alle materie ivi indicate, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.

ART. 51
DELIBERAZIONI IN MATERIA CONTRATTUALE

51.1 La scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalità essenziali del contratto, gli eventuali capitolati d'onere e la deliberazione di addivenire al contratto sono approvati dal Consiglio Direttivo e, nei limiti dei poteri delegati ad essi dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente, nonchè dai direttori dei centri di spesa, nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di cui al precedente art. 7.2.

51.2 I procedimenti relativi alla forma di contrattazione, compresa la trattativa privata, sono contenuti in apposito manuale.

ART. 52
TRATTATIVA PRIVATA

52.1 Per gli appalti di forniture e servizi, il cui importo stimato è inferiore al controvalore via via stabilito nel tempo di 200.000 unità di conto europee, ad esclusione dell'IVA, l'Istituto può procedere mediante trattativa privata senza ricorrere alla pubblicazione del bando nei seguenti casi:

1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara sia andata deserta o si abbiano fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentasse, andrebbe deserta;

2) per l'acquisto di beni e prestazione di servizi che una sola impresa può eseguire o fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti; nonchè quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

3) per l'acquisto di oggetti fabbricati esclusivamente per fini di ricerca scientifica;

4) per l'acquisto, la permuta e la locazione attiva o passiva di immobili, nonché per la vendita di immobili alle amministrazioni dello Stato o ad enti pubblici;

5) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite e delle forniture di beni o servizi, dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;

6) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

7) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'Istituto ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

8) in tutti gli altri casi non contenuti nei punti precedenti e che non siano superiori al limite di importo precedentemente citato. Tale limite non si applica nei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti forniture o servizi.

52.2 Nei casi indicati ai precedenti punti 5 e 8 devono essere interpellate piú imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre.

52.3 I contratti di cui al punto 4 devono essere preceduti dal parere di congruità, espresso da apposita commissione, nominata dal Consiglio Direttivo o da altro organo dell'Istituto all'uopo delegato, della quale possono essere chiamati a far parte anche esponenti estranei all'Istituto. Per le locazioni all'estero detto parere può essere rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica.

52.4 Il parere di cui al comma precedente non va richiesto per i contratti di locazione, il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative.

52.5 I contratti attivi dell'Istituto aventi ad oggetto beni mobili possono essere stipulati a trattativa privata purchè l'ammontare degli stessi non sia superiore ai 50.000.000, IVA esclusa.

ART. 53
STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

53.1 Avvenuta l'aggiudicazione si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione all'impresa aggiudicataria, salvo il caso in cui l'offerta abbia assunto la forma di offerta-contratto e sia pervenuta presso la stazione appaltante debitamente firmata.
53.2 Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'Istituto ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di agire per il risarcimento dei danni conseguenti.
53.3 I contratti sono stipulati dal Presidente dell'Istituto o dai direttori dei centri di spesa nei limiti di materia e di valore stabiliti dal Consiglio Direttivo.
53.4 Le condizioni e le clausole contrattuali non previste nel presente regolamento sono riportate nell'apposito manuale unitamente allo schema di contratto-tipo da adottarsi per le forniture, lavori e servizi.

ART. 54
COLLAUDO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

54.1 I lavori sono sottoposti a collaudo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
54.2 Le forniture sono soggette a collaudo o a verifica, anche parziale ed in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.
54.3 Il collaudo o la verifica è eseguito da personale dell'Istituto, ovvero, in mancanza di personale idoneo, da esperti appositamente incaricati, muniti della competenza tecnica specifica che la natura della fornitura richiede.
54.4 In nessun caso il collaudo o l'accertamento della regolarità della fornitura può essere effettuato dalle persone che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.

ART. 55
CAUZIONE

55.1 A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni, anche mediante fideiussioni bancarie o assicurative.
55.2 Su proposta del responsabile della struttura, si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, nonchè, in ogni caso, per i contratti di importo non superiore ai 200.000.000, IVA esclusa.

ART. 56
PENALITA

56.1 Nel contratto devono essere previste una o più scadenze per la cessione dei beni o l'attuazione delle prestazioni da parte del contraente, nonchè, per i contratti superiori ai 200.000.000, IVA esclusa, le penalità per inadempienza o ritardo

nell'esecuzione dello stesso. Nel caso di penalità previste in misura percentuale il contratto stabilisce un limite massimo alle stesse.

56.2 Si può prescindere dall'applicazione delle penali nei casi in cui non si sia concretizzato un danno reale per l'Istituto.

ART. 57
CONTRATTI IN ECONOMIA

57.1 I lavori e le provviste di beni e servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono i seguenti:

a) provviste di generi di cancelleria, stampati, registri, materiale per disegno e per fotografie, tabulati e simili;

b) manutenzione, riparazione, assicurazione e noleggio degli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, acquisto di carburante, lubrificante, pezzi di ricambio ed accessori;

c) provviste di effetti di corredo per il personale comunque occorrenti per l'espletamento del servizio;

d) abbonamenti a giornali, riviste, a pubblicazioni periodiche e simili ed acquisti di libri, nonché relative spese di ordinaria rilegatura;

e) spese postali, telegrafiche, telex e telefoniche;

f) manutenzioni, riparazioni ed adattamenti di locali e dei relativi impianti, spese di giardinaggio;

g) pulizia, disinfestazione e derattizzazione di locali;

h) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili;

i) trasporti, spedizioni e facchinaggi;

j) smaltimento dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi;

l) provviste di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento dei laboratori scientifici e delle loro officine;

m) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di beni mobili quali: arredi, attrezzature tecniche, strumenti scientifici e di sperimentazione, macchine d'ufficio e simili, acquisto ed assistenza software;

n) organizzazione di conferenze, convegni, seminari, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali, fitto dei locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti ed altre spese connesse alle suddette manifestazioni;

o) iniziative culturali diverse;

p) spese di rappresentanza;

q) spese per accertamenti medico-fiscali;

r) spese per aggiornamento tecnico-professionale del personale;

s) impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono, strumentazione e collegamenti informatici;

t) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione;

u) spese per traduzione ed interpretariato;

v) spese per stampa, tipografia, litografia;

w) altri lavori, forniture e servizi non previsti nei precedenti punti e che per loro natura o per l'urgenza di provvedere non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente realizzati con le ordinarie procedure contrattuali.

57.2 Le spese di cui al comma precedente sono disposte dagli organi e dai funzionari dell'Istituto responsabili del procedimento, entro un limite di somma massimo pari, per ciascuna spesa, a quello previsto, IVA esclusa, dall'art. 24, 6^comma della legge 11 febbraio 1994, n. 109, o comunque entro i poteri di spesa del responsabile del procedimento, se inferiore.

57.3 E' comunque fatto divieto di frazionare la spesa per il medesimo oggetto.

ART. 58
ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

58.1 I lavori in economia possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Istituto;
b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o a persone di notoria capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori e dei relativi prezzi sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione, nonché le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'Istituto;
c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte in cottimo fiduciario.

58.2 La convenienza dell'Istituto a ricorrere al cottimo fiduciario o al sistema misto deve risultare da apposita relazione sottoscritta dal funzionario responsabile.

ART. 59
PROVVISTE IN ECONOMIA

59.1 Le provviste di beni e di servizi possono essere eseguite in economia, dal responsabile del procedimento, previo confronto concorrenziale effettuato mediante una adeguata ricerca di mercato, eseguita interpellando ove possibile almeno tre ditte e con la definizione delle condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità per i difetti di esecuzione ed ogni altra clausola ritenuta utile dall'Istituto.

59.2 Quando si tratti di acquisti di importo non superiore ai 5.000.000, IVA esclusa, può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.

ART. 60
CASI PARTICOLARI DI RICORSO AL SISTEMA IN ECONOMIA

60.1 Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo:
a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne la esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;
b) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non preveduti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Istituto non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;
c) i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienza o di danni

constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;
d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

ART. 61
CONTRATTO DI LEASING

61.1 Il ricorso al contratto di leasing è consentito quando è dimostrata la convenienza economica rispetto alle tradizionali tipologie di contratto o quando sussiste la necessità e l'urgenza, in carenza di disponibilità finanziarie in conto capitale, di disporre di strumenti indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali. Tali circostanze devono risultare dal provvedimento di cui all'art. 51.1.

61.2 I canoni di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di parte corrente del bilancio finanziario e l'importo del riscatto del bene, oggetto del contratto, è a carico del competente capitolo di spesa in conto capitale.

ART. 62
COMODATO

62.1 Il contratto di comodato è consentito per un tempo definito e solo nel caso in cui l'oggetto sia un bene materiale ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, fermo restando l'accertamento della convenienza economica. Tali circostanze devono risultare dal provvedimento di cui all'art. 51.1.

62.2 I beni ricevuti in comodato sono rilevati in una sezione speciale dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti al prezzo di mercato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE

Capo I

Responsabilità degli Amministratori e dei Capi degli Uffici

ART. 63
OBBLIGO DI DENUNZIA

63.1 I direttori delle strutture, nonchè i dirigenti delle direzioni e dei servizi dell'amministrazione centrale che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi della normativa vigente, debbono darne tempestiva denunzia al procuratore regionale della corte dei conti, previa

comunicazione al Presidente dell'Istituto, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

63.2 Se il fatto sia imputabile ai direttori delle strutture, nonchè ai dirigenti delle direzioni e dei servizi dell'amministrazione centrale la denunzia è fatta a cura del Presidente.

Capo II

Disposizioni Finali e Transitorie

ART. 64
RAPPORTI CONTRATTUALI IN CORSO

64.1 I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti e della indizione delle gare.

ART. 65
NORME DI RINVIO

65.1 Per quanto non previsto dal presente regolamento, ove non soccorrano i principi di cui all'art. 2, si applicano le norme della contabilità generale dello Stato.

ART. 66
ENTRATA IN VIGORE

66.1 Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

66.2 Limitatamente alle disposizioni contenute nel titolo II, esse entrano in vigore a seguito di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, da adottarsi comunque non oltre sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.

98A3367

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO PRESIDENZIALE 16 marzo 1998.

Approvazione dello statuto della libera Università.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del consiglio dell'Università del 13 febbraio 1998;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 febbraio 1998;

Decreta:

È emanato lo statuto della libera Università di Bolzano, allegato al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bolzano, 16 marzo 1998

Il presidente: DURNWALDER

ALLEGATO

STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Istituzione e autonomia dell'Università

1. È istituita la libera Università di Bolzano, con sede principale in Bolzano e sede distaccata a Bressanone.

2. L'Università appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è autorizzata a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245.

3. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione ed ha personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi sull'ordinamento universitario.

4. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e si conforma ai principi sanciti nella *Magna Charta Universitatum* del 18 settembre 1988.

Art. 2.

Finalità e principi

1. L'Università ha per scopo lo sviluppo e la diffusione del sapere mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento e dello studio, nonché la preparazione alle professioni.

2. L'Università, sede di ricerca e di formazione scientifica e professionale, istituzione plurilingue a riferimento internazionale, promuove e coordina le proprie attività didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze, di formazione e di aggiornamento, concorrendo, anche con altre istituzioni, all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico ed ecologico.

3. L'Università favorisce la partecipazione degli studenti alle attività della stessa secondo le modalità dettate dai regolamenti di ateneo e delle singole strutture didattiche; promuove la cooperazione culturale e scientifica a livello nazionale ed internazionale, in particolare tramite accordi e convenzioni con altre università ed istituti di ricerca al fine di assicurare una migliore offerta didattica; favorisce l'integrazione europea delle proprie strutture universitarie, con particolare attenzione alle aree confinanti e si impegna a favorire la più ampia diffusione delle lingue nell'attività didattica ed amministrativa.

4. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede istituendo apposito Nucleo di valutazione interna alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

5. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

6. Tenuto conto dell'indirizzo internazionale e delle esigenze didattiche plurilingui dell'Università, oltre all'utilizzo delle lingue locali, è previsto quello delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, secondo modalità da stabilirsi con regolamenti interni, che possono contemplare anche, ai fini di lavoro e di insegnamento, l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.

Art. 3.

Fonti di finanziamento

1. Al funzionamento ed allo sviluppo dell'Università sono destinati le tasse, i contributi e i diritti versati dagli studenti, i finanziamenti ed i contributi dello Stato, compresi quelli di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e della provincia autonoma di Bolzano, nonché i beni, i contributi, le sovvenzioni e i fondi devoluti da soggetti pubblici o privati a qualunque titolo.

II. ORGANI E FACOLTÀ

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'Università:

a) il consiglio dell'Università;

b) il presidente;

c) il rettore;

d) il senato accademico;

e) i presidi;

f) i consigli di facoltà.

2. Gli organi dell'Università esercitano le funzioni previste dal presente statuto.

Art. 5.

Composizione del consiglio dell'Università

1. Il consiglio dell'Università è composto da:

a) il rettore;

b) un membro nominato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tra persone di riconosciuta competenza amministrativa, che non rivesta uffici di ruolo presso le università o istituti superiori;

c) un membro nominato dai sindaci dei comuni con maggioranza della popolazione appartenente al gruppo linguistico ladino;

d) un membro nominato dal comune di Bolzano;

e) un membro nominato dal comune di Bressanone;

f) un professore nominato dall'Università di Innsbruck;

g) un professore dell'Università nominato dal senato accademico;

h) un rappresentante dei ricercatori;

i) due rappresentanti degli studenti;

j) sette membri nominati dalla provincia autonoma di Bolzano tra persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta competenza amministrativa.

Il consiglio dell'Università elegge nel suo seno, tra i componenti non docenti, il presidente e due vicepresidenti, questi ultimi appartenenti a gruppi linguistici diversi.

Alle sedute del consiglio dell'Università partecipano, con diritto di voto consultivo, il direttore dei servizi amministrativi ed il direttore dei servizi accademici.

Per le modalità di elezione dei rappresentanti di cui alle lettere *h)* e *i)* si osservano le disposizioni stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'Università.

2. Può altresì far parte del consiglio dell'Università, per tutta la durata in carica del consiglio, un componente nominato dalla giunta provinciale su designazione degli enti e soggetti che si impegnano a contribuire sensibilmente al bilancio dell'istituto con l'erogazione di fondi non finalizzati e secondo criteri fissati dal consiglio stesso.

3. Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta, non pervenga la nomina di uno o più componenti, il consiglio dell'Università è validamente costituito, purché sia raggiunta la maggioranza dei suoi componenti.

4. I componenti del consiglio dell'Università rimangono in carica per tre anni e possono essere confermati; il rettore rimane comunque in carica quale componente del consiglio per tutta la durata del suo mandato.

5. Qualora, per dimissioni o per altre cause, vengano meno uno o più componenti, si provvede alla nomina dei componenti mancanti. Nel caso in cui venga meno per i suddetti motivi oltre la metà dei consiglieri, si intende decaduto l'intero consiglio e si procede immediatamente alla nomina di un nuovo consiglio.

Art. 6.

Sedute del consiglio dell'Università

1. Il consiglio dell'Università è convocato dal presidente almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione è disposta mediante lettera, inviata ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza.

3. Ai fini della validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed, in seconda convocazione, la presenza di almeno cinque dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Attribuzioni del consiglio dell'Università

1. Il consiglio dell'Università è il massimo organo di governo dell'Università.

2. Spetta al consiglio dell'Università:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Università;

c) autorizzare, sentito il senato accademico, l'attivazione dei singoli corsi di studio;

d) nominare il rettore, sentito il senato accademico; nominare, tra i professori di prima fascia dell'Università, i presidi di facoltà, eletti dai rispettivi consigli di facoltà;

e) approvare i regolamenti interni dell'Università, in particolare, su proposta del senato accademico o dei rispettivi consigli, il regolamento didattico dell'Università nonché i regolamenti delle facoltà, dei centri di servizio e delle scuole di specializzazione;

f) su proposta dei consigli di facoltà approvare i ruoli organici del personale docente;

g) approvare i ruoli organici del personale non docente, l'organizzazione dei servizi ed il trattamento giuridico ed economico del personale medesimo;

h) deliberare sull'ammontare delle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

i) deliberare, a maggioranza dei propri componenti, sentito il senato accademico, in ordine alle eventuali modifiche del presente statuto;

j) deliberare su ogni altra questione di interesse dell'Università non demandata ad altri organi del presente statuto.

3. Il consiglio dell'Università può costituire uno o più comitati ristretti, cui demandare la trattazione di specifici affari.

4. Le deliberazioni soggette alla vigilanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono inoltrate al suddetto Ministro per il tramite della provincia medesima.

Art. 8.

Presidente

1. Il presidente del consiglio dell'Università è il rappresentante legale dell'Università; dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio dell'Università, compresi la stipula dei contratti, l'impegno delle spese e l'accertamento delle entrate; decide in merito alla costituzione in giudizio dell'Università in caso di liti attive o passive; nomina su proposta dei consigli di facoltà i professori, i ricercatori, i docenti e i collaboratori linguistici; nomina il personale non docente ed adotta i relativi provvedimenti; determina, su proposta del senato accademico, il conferimento di premi e di borse di studio e di specializzazione e stipula le convenzioni a contenuto didattico o scientifico con università, centri di ricerca o altri soggetti pubblici o privati. Esercita infine tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente statuto e dal consiglio dell'Università medesimo

2. Il Presidente può delegare l'adozione di determinate categorie di atti ad uno dei vicepresidenti.

Art. 9

Rettore

1. Il rettore è nominato tra professori universitari di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale, sentito il senato accademico. Resta in carica per un triennio e può essere confermato, di regola una sola volta.

1. Il rettore:

a) riferisce al consiglio dell'Università, sull'attività scientifica e didattica dell'Università, con relazione annuale;

b) cura l'osservanza delle norme concernenti la materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio dell'Università in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento di titoli accademici;

e) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatta salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

3. Il rettore può designare, tra i professori ordinari dell'Università, il prorettore, chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

Art. 10.

Senato accademico

1. Il senato accademico è composto dal rettore, che lo presiede, dal prorettore e dai presidi di facoltà.

2. Alle sedute del senato accademico possono partecipare, con diritto di voto consultivo, il direttore dei servizi amministrativi ed il direttore dei servizi accademici. L'ordine del giorno è inviato pure al presidente del consiglio dell'Università.

3. Il senato accademico esercita le attribuzioni in materia di coordinamento e impulso scientifico e didattico; può costituire, sentiti i consigli di facoltà, una commissione per la ricerca scientifica ai fini della predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di ricerca e dei relativi piani di assegnazione dei fondi.

Art. 11.

Facoltà

1. La facoltà è la struttura che programma e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2. Le facoltà dell'Università sono quelle indicate nell'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente statuto.

Art. 12.

Presidi

1. I presidi di facoltà restano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti, di regola, una sola volta.

2. I presidi rappresentano la facoltà, convocano e presiedono il consiglio di facoltà, curano l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di facoltà, vigilano sulle attività didattiche ed i servizi che fanno capo alle facoltà, fatte salve le disposizioni specifiche per la sede distaccata deliberate dal consiglio dell'Università unitamente al regolamento d'ateneo, e nominano le commissioni di esame di profitto.

3. Nel caso di dimissioni, assenza o impedimento, le funzioni del preside sono esercitate dal professore più anziano in ruolo di prima fascia e, in mancanza, di seconda fascia.

Art. 13.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto dal preside, che lo presiede, e dai professori di prima e seconda fascia della facoltà nonché, considerato l'indirizzo internazionale e le esigenze plurilingui dell'Università, dai professori a contratto titolari di corso ufficiale di insegnamento.

2. Partecipano alle sedute, con diritto di voto consultivo, i docenti che svolgono attività didattiche integrative presso questa Università, nonché un ricercatore, un docente linguistico e uno studente in corso, designati secondo modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'Università.

3. Il consiglio di facoltà esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle conferite agli altri organi del presente statuto.

III. ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 14.

Offerta didattica

1. L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, rilasciando ai sensi dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i seguenti titoli:

a) diploma universitario (d.u.);

b) diploma di laurea (d.l.);

c) diploma di specializzazione (d.s.);

d) dottorato di ricerca (d.r.).

2. L'Università può altresì istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 15.

Cooperazione ed altre attività istituzionali

1. L'Università collabora con organismi nazionali ed internazionali alla definizione ed alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. L'Università promuove e sviluppa la collaborazione scientifica con università, centri di ricerca nonché istituzioni culturali e scientifiche, anche di altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea, per le proprie esigenze inerenti sia alla ricerca scientifica sia all'insegnamento.

I relativi accordi di collaborazione possono prevedere pure l'esecuzione di corsi integrati di studio presso una od entrambe le università, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e le istituzioni universitarie cooperanti, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

Entro trenta giorni dalla stipula, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica gli accordi di collaborazione aventi ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca nel territorio della provincia di Bolzano. Gli accordi sono esecutivi decorsi i trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti, salvo che entro tale termine il Ministro vi si opponga in quanto contrastanti con la legge, con gli obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri fissati nei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. L'Università promuove ed incoraggia gli scambi internazionali dei propri docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; può infine provvedere a reperire strutture per l'ospitalità, anche in collaborazione con altri enti, specialmente quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

4. L'Università istituisce e promuove attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento di carattere culturale, scientifico, tecnico e professionale, rivolte anche a soggetti esterni.

In particolare può:

a) organizzare incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) promuovere ed organizzare l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico ed ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti;

c) istituire corsi di specializzazione post-laurea;

d) svolgere corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;

e) partecipare ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse da soggetti pubblici o privati.

5. Per la realizzazione dei corsi previsti al comma 4, l'Università può avvalersi anche delle forme di collaborazione esterna di cui all'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341; per tali corsi può rilasciare specifici attestati.

6. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.

7. L'Università può promuovere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare al personale docente e non docente e agli studenti servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

Art. 16.

Regolamento didattico

1. Il regolamento didattico dell'Università e i regolamenti delle singole strutture, approvati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *e)*, secondo le modalità stabilite dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplinano l'ordinamento degli studi per i corsi istituiti, compresi l'uso delle lingue per i singoli corsi ed esami e le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche di base degli studenti.

IV. PERSONALE DOCENTE

Art. 17.

Professori, ricercatori, docenti linguistici di ruolo

1. Il ruolo dei professori universitari dell'Università si articola in due fasce:

a) professori di prima fascia

b) professori di seconda fascia.

2. Il ruolo organico dei professori, dei ricercatori e dei docenti linguistici dell'Università è approvato dal consiglio dell'Università ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *f)*.

3. Ai professori ed ai ricercatori di ruolo è comunque garantito lo stato giuridico, economico e previdenziale corrispondente a quello previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle università statali.

4. Il trattamento giuridico ed economico dei docenti linguistici è stabilito con apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Università.

Art. 18.

Professori, ricercatori, collaboratori linguistici a contratto

1. Possono essere nominati professori a contratto, da scegliersi fra laureati di alta qualificazione scientifica o professionale; possono altresì essere nominati ricercatori e collaboratori linguistici di lingua madre a contratto, da scegliersi fra persone di qualificata e riconosciuta competenza.

2. Il trattamento economico dei professori, dei ricercatori e dei collaboratori linguistici a contratto e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal presidente secondo i criteri fissati dal consiglio dell'Università, sentito il senato accademico.

Art. 19.

Nomina per chiamata diretta

1. Ai fine di garantire lo svolgimento plurilingue dei corsi e delle attività formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta didattica possono essere nominati per chiamata diretta professori e ricercatori che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento universitario nazionale.

V. PERSONALE NON DOCENTE

Art. 20.

Personale non docente

1. L'Università dispone di personale non docente per l'espletamento dei servizi necessari al suo funzionamento.

2. Al personale non docente si applica la normativa vigente nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. I posti in organico sono riservati ai gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

VI. STUDENTI

Art. 21.

Ammissione

1. Agli studenti iscritti all'Università si applicano le norme vigenti previste per le università statali in tema di ammissione, di doveri di studio e di responsabilità, anche disciplinari, eventualmente integrate da apposito regolamento.

Art. 22.

Numero programmato

1. Al fine di assicurare agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale, il consiglio dell'Università, sentiti il senato accademico ed i consigli di facoltà, entro il mese di aprile di ogni anno, stabilisce il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di laurea o di diploma e alle scuole e ne determina le modalità compatibilmente con le dotazioni di personale, le attrezzature didattiche, le disponibilità edilizie e residenziali e le esigenze formative del territorio.

2. Qualora le richieste di immatricolazione presentate superino il numero programmato, le domande sono selezionate in base a criteri di merito stabiliti con apposito regolamento.

3. Ferma restando la disciplina statale in materia di diritto allo studio, possono essere riservati posti aggiuntivi a studenti bisognosi, nonché a cittadini italiani residenti all'estero e a studenti extracomunitari.

4. L'Università promuove e concorre ad attuare iniziative dirette a facilitare l'orientamento alla scelta delle facoltà.

Art. 23.

Tasse universitarie

1. L'importo delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari è fissato annualmente.

2. Con apposito regolamento sono stabiliti le modalità e i termini per il versamento delle rette e l'ammontare delle soprattasse dovute in caso di mora.

Art. 24.

Tutorato

1. Presso l'Università, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche, è istituito il tutorato. I servizi di tutorato sono disciplinati nel regolamento didattico di ateneo.

VII. CENTRI DI SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 25.

Centri di servizio

1. Il consiglio dell'Università, anche su proposta del senato accademico, delibera la costituzione di centri di servizio per assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale per le facoltà e le strutture amministrative.

2. Le attività finalizzate all'apprendimento delle lingue sono gestite da un centro interfacoltà.

3. La biblioteca di ateneo gestisce i servizi per l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale, nonché l'organizzazione e la diffusione dell'informazione bibliografica.

4. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate dal consiglio dell'Università, sentito il senato accademico.

5. Per il conseguimento delle finalità dei centri di servizio possono essere stipulate convenzioni e contratti con soggetti pubblici o privati.

VIII. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 26.

Direttore dei servizi amministrativi e direttore dei servizi accademici

1. Al direttore dei servizi amministrativi ed al direttore dei servizi accademici competono la direzione ed il coordinamento rispettivamente dei servizi amministrativi e dei servizi accademici, secondo le modalità ed i principi fissati nel regolamento interno dell'Università.

2. L'incarico di direttore dei servizi amministrativi e di direttore dei servizi accademici sono conferiti dal consiglio dell'Università a dirigenti dell'Università, o a dirigenti di altra istituzione pubblica o privata ovvero a persone parimenti qualificate. L'incarico ha durata quinquiennale e può essere rinnovato.

Art. 27.

Regolamento d'ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. La gestione finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinate nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 28.

Sistema di controllo

1. L'Università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza.

2. Il controllo sulla gestione contabile amministrativa è esercitato da un collegio di revisori dei conti di tre componenti iscritti all'albo dei revisori contabili, nominati dal consiglio dell'Università. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni.

3. Un nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. La sua composizione e il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento di amministrazione e contabilità.

IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Rinvio alla normativa in materia universitaria

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti universitari statali.

Art. 30.

Attivazione di nuove facoltà

1. Nel caso di attivazione di nuove facoltà, le attribuzioni conferite dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente statuto al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore, nominato dal consiglio dell'Università, sentito il senato accademico. Il comitato ordinatore è composto da sei membri di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti all'ordinamento didattico della facoltà, di cui il presidente ed almeno due componenti professori universitari di prima fascia, e almeno tre docenti di ruolo presso università italiane; si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo dell'art. 13 comma 1, del presente statuto.

2. Entro sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per l'ordinamento della facoltà e per il sollecito inizio delle attività didattiche.

3. I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte della facoltà saranno aggregati al comitato ordinatore.

4. Il comitato ordinatore cesserà dalle sue funzioni allorché alla facoltà risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia, e comunque non oltre tre anni dalla sua nomina.

ALLEGATI

A. TABELLE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE

Tabella A (organici del personale docente)

	Facoltà di scienze della formazione	Facoltà di lingue e letterature straniere	Facoltà di economia	Centro linguistico	Totale
Professore di prima fascia	8	6	8		22
Professore di seconda fascia	12	8	12		32
Ricercatore	24	15	25		64
Docente linguistico di ruolo				7	7
Totale	44	29	45	7	125

Tabella B (organici del personale non docente)

	Titolo di studio	Unità
Dirigenti amministrativi:		
□ direttore amministrativo	diploma di laurea	1
□ direttore dei servizi accademici	diploma di laurea	1
Personale amministrativo:		
□ collaboratore amministrativo	diploma di laurea	27
□ assistente amministrativo	diploma di maturità	42
□ operatore amministrativo, agente servizi ausiliari	diploma di scuola media inferiore	11

B. STRUTTURE DIDATTICHE

a) facoltà di scienze della formazione primaria:

corso di laurea;
in scienze della formazione primaria;

scuola di specializzazione;

per la formazione degli insegnanti;

a) facoltà di lingue e letterature straniere:

corso di laurea;

in lingue e letterature straniere;

a) facoltà di economia:

corso di laurea in economia e commercio con gli indirizzi:

in economia aziendale;

in economia internazionale;

corsi di diploma universitario;

in economia e amministrazione delle imprese;

in economia e gestione dei servizi turistici.

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pag. 58 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 58 dieser Ausgabe des gesetzeanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

98A3448

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 9 aprile 1998, n. 20/98.

Decreto del Ministro dell'interno del 2 aprile 1998 recante: «Regolamento concernente i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni», emanato in attuazione dell'art. 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Disposizioni esplicative e direttive.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta - Servizi di prefettura di Aosta

e, per conoscenza:

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Di seguito alla circolare MIACSE n. 6/98 del 26 febbraio scorso, si rappresenta che è di prossima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministro dell'interno recante «Regolamento concernente i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni», previsto dall'art. 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*).

Tale regolamento — oltre a dettare criteri per l'adeguamento del numero degli iscritti in ciascuna sezione elettorale ai nuovi limiti (minimo 500 e massimo 1.200 elettori per sezione) introdotti dal comma 6 del suddetto art. 55 — persegue la riduzione del 30 per cento del numero delle sezioni a livello nazionale, da operarsi in sede di prima revisione semestrale utile, coincidente con quella che dovrà effettuarsi nel secondo semestre del corrente anno.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza della normativa in esame e sulla delicatezza della relativa fase attuativa; ed, invero, il necessario, rilevante contenimento della spesa — scopo fondamentale perseguito dal legislatore attraverso la radicale contrazione del numero delle sezioni elettorali — è obiettivo generale da considerare ineludibile.

La circostanza offre, peraltro, lo spunto per procedere anche ad una sostanziale razionalizzazione ed omogeneizzazione della distribuzione del corpo elettorale in sezioni, al fine di dare maggiore aderenza al principio costituzionale del suffragio universale e di rimuovere ogni ostacolo che, limitando di fatto la eguaglianza dei cittadini, impedisce la effettiva partecipazione di tutti alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Appare utile, in tale sede, procedere preferibilmente all'accorpamento di sezioni già attualmente ubicate nello stesso edificio; il suddetto decreto, tra l'altro, detta norme particolarmente vincolanti in tal senso.

Si sottolinea, peraltro, che i comuni interessati al turno autunnale di elezioni amministrative dovranno procedere alla relativa revisione straordinaria delle liste tenendo conto esclusivamente delle sezioni elettorali quali risultano alla chiusura della prima revisione semestrale del 1998, predisponendo parallelamente le proposte di contrazione delle sezioni che, come detto in precedenza, rientrano nell'ambito della seconda revisione semestrale del 1998 le cui variazioni produrranno effetti dal 1° gennaio 1999.

Premesso quanto sopra, per la migliore comprensione del suddetto decreto e allo scopo dell'uniforme, puntuale attuazione dei delicati adempimenti ivi prescritti, si reputa opportuno procedere, qui di seguito, ad una disamina dettagliata dell'articolato.

Articolo 1:

comma 1: in applicazione dei nuovi limiti, minimi e massimi, di iscritti in ciascuna sezione — introdotti dall'art. 55, comma 6, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 — si prevede la necessità di procedere, in tutti i comuni, ad una nuova ripartizione in sezioni;

comma 2: tale nuova ripartizione dovrà essere perseguita attraverso apposite proposte, elaborate dettagliatamente da tutti gli uffici elettorali comunali in conformità alle prescrizioni del decreto, tese ad addivenire, tendenzialmente in ogni comune, alla riduzione minima del 30 per cento del numero delle sezioni. Gli uffici elettorali provinciali, ove necessario integrati da personale incardinato anche presso altri uffici, dovranno svolgere quotidianamente, a far data dalla ricezione della presente circolare, attenta opera di vigilanza e coordinamento, avvalendosi anche delle funzioni ispettive in materia di elettorato attivo, tenuta e revisione delle liste elettorali. Si tenga presente che, qualora vi siano comuni nei quali risulti impossibile addivenire alla richiesta diminuzione del 30 per cento delle sezioni prevedibilmente a causa del ridotto numero di elettori a fronte di un vasto territorio, oppure, ovviamente, in caso di enti con una sola sezione), tale situazione dovrà

(*) Il decreto qui citato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1998.

essere bilanciata (anche in conformità ai suggerimenti formulati dai suddetti uffici elettorali provinciali) da una corrispondente maggior riduzione negli altri comuni ed in particolar modo nel capoluogo di provincia e nei centri più popolosi.

comma 3: le suddette proposte dovranno pervenire agli uffici elettorali provinciali improrogabilmente entro il 10 settembre 1998, affinché tali uffici possano verificarne immediatamente la conformità ai criteri prescritti dal decreto ed, in particolare, se sia stata raggiunta una contrazione totale delle sezioni, a livello di provincia, pari ad almeno il 30 per cento delle sezioni risultanti dalla prima semestrale del corrente anno.

comma 4: entro e non oltre il 17 settembre 1998, le SS.LL. provvederanno a comunicare alla Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per servizi elettorali del Ministero dell'interno le singole proposte di ogni ufficio elettorale comunale. In particolare, si prega voler trasmettere tra il 5 e il 17 settembre, non appena pervenuti i rispettivi dati (a mezzo telefax ai numeri 06/4883756 o 06/4744194, con quattro distinte comunicazioni relative rispettivamente a circa il 25%, 50%, 75% e a tutti i comuni della provincia) per ogni comune, il numero delle sezioni alla chiusura della prima revisione semestrale del 1998, l'entità numerica delle stesse risultante dalle proposte di riduzione formulate dalle commissioni elettorali comunali, nonché il numero degli elettori al 30 giugno 1998, ove tale ultimo dato non sia già stato comunicato per via terminale con la procedura della revisione semestrale stessa. Questa Direzione, ove necessario, rappresenterà alle SS.LL., limitatamente alle province in cui la contrazione totale del numero delle sezioni non risulti pari ad almeno il 30 per cento, la necessità di promuovere le iniziative ritenute opportune al fine di rispettare il dettato normativo.

Articolo 2:

comma 1: viene fissata una media comunale minima di elettori per sezione modulata in dipendenza dell'entità demografica dell'ente; ogni ufficio elettorale comunale, nel predisporre le proposte, dovrà attenersi rigorosamente a tale prescrizione, al fine di addivenire ad una media complessiva di elettori per sezione superiore o pari a quella prescritta dal presente comma, anche se ciò comporta una riduzione del numero delle sezioni superiore al 30 per cento a livello comunale. L'eventuale minor numero di iscritti nelle sezioni ubicate in frazioni o in zone aventi minor densità abitativa verrà opportunamente bilanciato con l'inserimento di un maggior numero di elettori nelle sezioni localizzate in quartieri più densamente popolati. Ovviamente, al fine di rispettare doverosamente anche le prescrizioni contenute nei successivi articoli 3 e 4 del decreto in esame, alcuni comuni — in particolare, ad esempio, quelli aventi da 2.001 a 40.000 abitanti con molte sezioni ubicate nei medesimi fabbricati — dovranno superare largamente la media minima di elettori per sezione prevista dalla disposizione di cui trattasi.

comma 2: potrà derogarsi a quanto prescritto dal presente comma qualora l'ampiezza territoriale del comune, la difficile viabilità, la mancanza di mezzi pubblici di trasporto, rendano difficoltoso il concreto esercizio del diritto di voto. Analoga deroga potrà operarsi anche nel caso in cui l'ente, per l'elevato numero di elettori residenti all'estero, in applicazione del presente comma superi la media comunale di 1.200 elettori per sezione.

Articolo 3:

comma 1: giova ribadire che, al fine di garantire a tutti l'effettivo esercizio del diritto di voto, non devono, in ogni caso, frapporsi ostacoli di alcun genere al concretarsi di tale diritto: la doverosa riduzione del numero delle sezioni dovrà pertanto comportare, nei limiti del possibile, un minimo aumento della distanza fra abitazioni degli elettori e seggi. Ciò si otterrà provvedendo ad accorpare le sezioni già ubicate nel medesimo fabbricato e — solo ove strettamente necessario al fine di rispettare le prescrizioni del presente decreto — unificando sezioni localizzate in diverse sedi.

comma 2: in caso di fabbricati in cui siano attualmente già ubicate due sezioni, queste devono inderogabilmente essere accorpate, qualora il numero totale degli elettori iscritti in esse non superi i 1.200.

comma 3: in sede di applicazione del presente comma, dovrà calcolarsi il totale degli elettori delle sezioni già ubicate nel medesimo fabbricato, provvedendo ad accorpare le sezioni stesse in numero tale da addivenire ad una media di elettori per sezione il più possibile vicina a 1.000. (Esempio: il numero totale di elettori di 7 sezioni ubicate nel medesimo fabbricato è 3.900: le sezioni inferiore a 500 — oltre che ovviamente nei comuni aventi un numero di elettori inferiore a 500 — esclusivamente in casi del tutto eccezionali in cui sia assolutamente necessario derogare a tale limite al fine di garantire la possibilità di esercitare il diritto di voto. Quanto sopra, può verificarsi in caso di distanza rilevante tra abitazioni e seggi o di viabilità molto carente ed assenza di mezzi pubblici sufficienti.

Si rammenta che, anche nei suddetti casi e con ovvia eccezione dei comuni aventi un numero di elettori inferiori a 50, il numero di iscritti per sezione non può essere comunque inferiore a 50, ai sensi del comma 3 del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967.

Articolo 5:

comma 1: si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. affinché vigilino al fine del pieno rispetto della disposizione di cui trattasi da parte degli uffici elettorali comunali; nessuna sezione elettorale, infatti, dovrà comprendere elettori di un diverso collegio elettorale per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del consiglio provinciale, nonché di una diversa circoscrizione di decentramento comunale. Quanto sopra, risulta assolutamente indispensabile al fine di assicurare la regolarità delle consultazioni elettorali.

comma 2: uguale attenzione ed ogni specifica consentita azione dovrà essere svolta affinché gli uffici elettorali comunali prevedano, nella proposta di revisione di cui trattasi, l'ubicazione del maggior numero possibile di sezioni in edifici che non svolgono attività scolastica. Al riguardo, si richiamano i criteri di scelta dei locali sede di seggio dettati da questa Direzione con circolare del 20 giugno 1994, n. 164, che, limitatamente ai suddetti criteri, deve considerarsi parte integrante delle presenti istruzioni.

Articolo 6:

comma 1: predisposte sulla base delle prescrizioni dettate dal decreto in esame e dalla presente circolare, le proposte degli uffici elettorali comunali — eventualmente modificate a seguito dei suggerimenti formulati dalle SS.LL. al fine di perseguire l'obiettivo della riduzione del 30 per cento delle sezioni a livello provinciale — formeranno oggetto della deliberazione delle rispettive commissioni elettorali comunali prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967 (entro il 10 ottobre prossimo, operandosi nell'ambito della seconda semestrale del 1998). Successivamente, si procederà a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge per la revisione semestrale delle liste elettorali.

Articolo 7:

comma 1: la disposizione prevede che le commissioni elettorali circondariali, in sede di approvazione delle nuove liste di sezione e delle variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, debbano anche verificare la conformità alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e al decreto di cui trattasi delle delibere delle commissioni elettorali comunali previste dal precedente art. 6. Qualora tale verifica dia esito negativo, le commissioni elettorali circondariali rinvieranno le delibere concernenti le nuove suddivisioni in sezioni alle commissioni elettorali comunali; queste ultime, conseguentemente, dovranno provvedere ad effettuare, in occasione della prima revisione semestrale del 1999, la riduzione delle sezioni in piena conformità con quanto prescritto dalla legge e dal decreto ministeriale, nonché in armonia con le eventuali osservazioni formulate dalle commissioni elettorali circondariali e con le direttive appositamente impartite dalle SS.LL.

comma 2: al fine di dirimere ogni eventuale dubbio in materia, si chiarisce che, anche nel caso in cui le commissioni elettorali circondariali rinviino gli atti relativi alla riduzione delle sezioni alle competenti commissioni elettorali comunali, vengono fatte salve le variazioni da apportare sulle liste in seguito alla «ordinaria» revisione semestrale, da operarsi tenendo conto, ovviamente, delle sezioni quali risultano dalla prima revisione semestrale del 1998.

Articolo 8:

comma 1: alla conclusione del procedimento di revisione delle sezioni elettorali, la composizione numerica dell'albo «a sorteggio» degli scrutatori (comprendente, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, un numero di nominativi quattro volte superiore al numero di scrutatori da nominare nel comune e, quindi, complessivamente pari al numero delle sezioni per sedici, dovendosi nominare quattro scrutatori per sezione) ovviamente non risulterà più congrua, essendo strettamente correlata al numero delle sezioni stesse. Poiché la normativa vigente non consente di operare una revisione totale dell'albo stesso, si procederà alle cancellazioni previste dall'art. 5 della legge n. 89/1985, come modificato dalla legge n. 53/1990, senza provvedere alla successiva sostituzione delle persone cancellate: ciò, sino a quando l'albo non sarà ridotto al prescritto numero di iscritti.

Allegata alla presente, si trasmette copia del regolamento in oggetto e si fa riserva di far conoscere tempestivamente gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si prega voler cortesemente comunicare la presente ai presidenti le commissioni elettorali circondariali e comunali, ai sindaci, ai segretari comunali ed alle forze politiche locali, vigilando sul corretto adempimento delle prescrizioni contenute nel decreto in oggetto e nella presente circolare. Assicurasi.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

98A3376

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 17 aprile 1998, n. 101/E.

Potere regolamentare dei comuni e delle province. Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Chiarimenti su: forma del regolamento; invio al Ministero delle finanze; pubblicazione, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale*; natura del potere di impugnativa del Ministero delle finanze.

Ai comuni
Alle province
Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti
e, per conoscenza:
All'Avvocatura generale dello Stato
Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile
Alle direzioni regionali delle entrate
All'ANCI
All'UPI

La presente circolare è diretta a fornire prime indicazioni in ordine a taluni aspetti ed adempimenti inerenti all'esercizio del potere regolamentare attribuito ai comuni ed alle province dal decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

Il regolamento va adottato dal consiglio comunale o provinciale con apposita e separata deliberazione, senza quindi farlo confluire in provvedimenti che trattano anche altre materie (come, ad esempio, la determinazione di aliquote). Ciò, sia per rispettare la forma tipica dell'atto regolamentare, sia per evitare eventuali coinvolgimenti sul piano giurisdizionale originati da impugnative di disposizioni estranee a quelle regolamentari, sia per esigenze connesse alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui sarà trattato nel prosieguo.

Nel regolamento è inutile riportare le disposizioni di legge vigenti, laddove esse non formino oggetto di modifica regolamentare o non servano da collegamento con le innovazioni introdotte. Ciò, sia per la chiara formulazione della norma contenuta nell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, in forza della quale «Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti», sia per evitare che possano crearsi dubbi interpretativi in ordine all'efficacia nel tempo delle disposizioni inutilmente trascritte.

Il potere regolamentare non si esaurisce per effetto del suo esercizio, per cui non è necessario che con una sola deliberazione vengano disciplinate tutte quante le materie sulle quali si ha interesse di intervenire. È, anzi, auspicabile che (stante la particolare delicatezza di siffatto potere ed anche in considerazione di esigenze di verifiche dell'effetto delle disposizioni regolamentari sull'andamento del gettito del tributo disciplinato) i singoli regolamenti affrontino, preferibilmente in anni diversi, approfonditamente e compiutamente soltanto talune materie.

Ferma restando, ovviamente, l'autonomia decisionale dell'ente locale, si ritiene opportuno suggerire qualche fac-simile di contenuto di regolamento per alcune fattispecie.

1ª fattispecie

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

3. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione della giunta comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

2ª fattispecie

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'art. 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, concernente le esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili, le parole «gli immobili utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, ed utilizzati».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

3ª fattispecie

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, concernente le esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili, la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

«*a)* gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende unità sanitarie locali;

a-bis) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

4ª fattispecie

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale (oppure ... che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a ... metri).

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Invio al Ministero e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In forza del secondo comma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, una copia conforme del regolamento comunale o provinciale e della relativa delibera approvativa, laddove esso disciplini tributi propri dei comuni e delle province, va inviata al Ministero delle finanze e, precisamente, al seguente indirizzo: «Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalità locale - Viale Europa - Roma EUR».

L'invio va effettuato dopo che il regolamento, assoggettato al controllo preventivo di legittimità ai sensi del comma 33 e seguenti dell'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, è divenuto esecutivo. Tale intervenuta esecutività, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere attestata dal funzionario comunale o provinciale competente.

In forza del medesimo secondo comma del predetto art. 52, è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della adozione dei regolamenti comunali e provinciali, laddove, come sopra precisato, essi riguardino tributi propri dei comuni e delle province.

All'uopo (sempre successivamente alla succitata, intervenuta esecutività) il comune o la provincia interessata trasmetterà, contestualmente all'invio della predetta copia conforme di regolamento, alla menzionata Direzione centrale una apposita, separata, richiesta, redatta su carta intestata, possibilmente, secondo il seguente fac-simile:

Comune di .... Prov. (sigla) ....
(oppure provincia di ....
Prot. n. .... Data ....

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalità locale - Viale Europa - 00100 ROMA EUR

OGGETTO: Richiesta di pubblicazione di avviso di regolamento concernente tributi propri.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, si prega di provvedere per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del seguente avviso di adozione di regolamento:

«..».

Timbro del comune .... (o della provincia) ....
Firma (dell'organo competente)

*
* *

L'avviso da pubblicare, stante la sua funzione di mero richiamo dell'attenzione dei soggetti interessati, deve essere formulato, nella predetta lettera, in modo estremamente sintetico.

Si riportano, qui di seguito, alcuni esempi:

1° esempio:

Il comune di .... ha adottato in data .... un regolamento in materia di valore delle aree fabbricabili, ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

2° esempio:

Il comune di .... ha adottato in data .... un regolamento in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli enti non commerciali.

3° esempio:

Il comune di .... ha adottato in data .... un regolamento in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli enti territoriali.

4° esempio:

Il comune di .... ha adottato in data .... un regolamento in materia di pertinenze dell'abitazione principale, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

5° esempio:

La provincia di .... ha adottato in data .... un regolamento in materia di istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione.

Si raccomanda a comuni e province la stretta osservanza del predetto criterio di sinteticità, al fine di rendere praticabile la pubblicazione in commento. D'altro canto, i soggetti interessati hanno pur sempre la possibilità di richiedere al comune od alla provincia notizie sul contenuto integrale del regolamento annunciato in *Gazzetta Ufficiale.*

In assenza della predetta richiesta, non si farà luogo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di regolamento.

Gli avvisi in questione, sulla base della formulazione fornita dai comuni e dalle province, saranno raggruppati periodicamente dalla predetta Direzione centrale in appositi elenchi i quali saranno inviati all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia, per la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* che avverrà gratuitamente.

Gli avvisi di regolamento saranno pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* indipendentemente dal fatto che essi siano o meno legittimi.

In caso di sospensione o di annullamento o di modifica del regolamento il cui avviso è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* qualunque ne sia la causa, il comune o la provincia interessata deve darne urgente comunicazione (individuando il regolamento mediante dati corrispondenti a quelli usati per l'originaria pubblicazione) alla predetta Direzione centrale, la quale provvederà a richiedere la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del corrispondente avviso.

Qualora la sospensione o l'annullamento del regolamento consegua ad impugnativa del Ministero delle finanze (di cui sarà trattato in prosieguo) sarà lo stesso Ministero a richiedere la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del relativo avviso.

I comuni e le province devono verificare l'esattezza degli avvisi pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* e, in caso di errori, segnalarli alla predetta Direzione centrale, per la pubblicazione delle conseguenti correzioni.

La pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale* ha, come già detto, lo scopo di mero richiamo d'attenzione, per cui essa non assume rilevanza giuridica e, in particolare: non è condizione di esistenza o di validità né è requisito di efficacia del regolamento; non influisce sul contenuto e sulla legittimità del regolamento; non è sostitutiva delle forme di pubblicazione previste dall'ordinamento giuridico, quale l'affissione all'albo pretorio; non interferisce sul momento di decorrenza del termine decadenziale per proporre, da parte dei contribuenti interessati, eventuali impugnative per illegittimità del regolamento, continuando questo a rimanere ancorato alla data di esecuzione delle operazioni di pubblicità stabilite dall'ordinamento giuridico.

Potere di impugnativa del Ministero delle finanze.

In forza del quarto comma dell'art. 52 del più volte ripetuto decreto legislativo n. 446, il Ministero delle finanze può impugnare, per vizi di legittimità, avanti gli organi di giustizia amministrativa i regolamenti ad esso comunicati, riguardanti tributi propri dei comuni e delle province.

L'esercizio di tale potere è puramente facoltativo ed esso non influisce sul sistema della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi individuali apprestato dall'ordinamento giuridico; sistema, che rimane inalterato anche in relazione al momento di decorrenza del termine decadenziale entro il quale i contribuenti possono ricorrere avverso il regolamento ritenuto illegittimo.

Peraltro, deve precisarsi che il delineato procedimento di comunicazione dei regolamenti ed il citato potere di impugnativa non modificano l'istituto dei «controlli» stabilito nell'ordinamento giuridico, nel senso che non attribuiscono a questo Ministero alcun potere di controllo, neanche successivo, sugli atti in disamina.

Né è configurabile alcuna approvazione ministeriale sui regolamenti adottati, né, tantomeno, sugli schemi di regolamento inviati dai comuni o province.

Si evidenzia, infine, che il regolamento illegittimo divenuto definitivo per mancata impugnazione può, pur sempre, essere disapplicato dalle commissioni tributarie in relazione all'oggetto dedotto in giudizio (quinto comma dell'art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992).

La parte della presente circolare relativa alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale,* mediante avviso, dei regolamenti è stata concordata con l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia.

Le direzioni regionali delle entrate cureranno l'urgente diffusione della presente circolare presso i comuni e le province compresi nelle proprie circoscrizioni.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

98A3377

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 aprile 1998

Dollaro USA	1775,30
ECU	1954,61
Marco tedesco	988,20
Franco francese	294,73
Lira sterlina	2963,33
Fiorino olandese	878,17
Franco belga	47,874
Peseta spagnola	11,638
Corona danese	259,03
Lira irlandese	2495,36
Dracma greca	5,668
Escudo portoghese	9,647
Dollaro canadese	1237,14
Yen giapponese	13,678
Franco svizzero	1188,29
Scellino austriaco	140,45
Corona norvegese	237,75
Corona svedese	230,51
Marco finlandese	325,59
Dollaro australiano	1155,01

98A3541

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fragmin»

Decreto NFR n. 111 del 23 marzo 1998

Specialità medicinale FRAGMIN nella forma e confezione: 1 flacone soluzione iniettabile 4 ml 25.000 U.I. (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB di Stoccolma (Svezia), rappresentata in Italia dalla società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch n. 1-2 - codice fiscale 07089990159.

Produttore: la produzione e i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Stoccolma (Svezia), Lindhagensgatan 133.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone soluzione iniettabile 4 ml 25.000 U.I./ml;
A.I.C. n. 027276070 (in base 10), 0U0DT6 (in base 32);
classe«C».

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: dalteparina sodica 25.000 U.I. (anti Xa);
eccipienti: alcol benzilico, acqua per p.p.i. q.b. a 1 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi delle trombosi venose profonde in chirurgia generale ed in chirurgia ortopedica. Profilassi della coagulazione extracorporea nell'emodialisi e nell'emofiltrazione fino alle 4 ore di durata. Trattamento della trombosi venosa profonda acuta.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3426

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zofran»

Decreto NFR n. 113 del 31 marzo 1998

Specialità medicinale ZOFRAN nella forma e confezione: 4 supposte 16 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2 - codice fiscale 00212840235.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Glaxo Wellcome Production, nello stabilimento sito in Evreux (Francia), 23 rue Lavoisier.

Le operazioni terminali di confezionamento e i controlli possono essere effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in S. Polo di Torrile (Parma), strada Asolana n. 68.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

4 supposte 16 mg;
A.I.C. n. 027612074 (in base 10), 0UBNXB (in base 32);
classe «C».

Composizione: 1 supposta contiene:

principio attivo: ondansetron 16 mg;
eccipienti: miscela di mono-, di-, trigliceridi di acidi grassi saturi (Witepsol S58) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: adulti: controllo della nausea e del vomito indotti da chemioterapia antiblastica e dalla radioterapia; profilassi e trattamento della nausea e del vomito post-operatori.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3427

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lamictal»

Decreto NFR n. 112 del 31 marzo 1998

Specialità medicinale LAMICTAL nella forma e confezione: «Dispersibile»: 28 compresse 5 mg, 28 compresse 25 mg e 56 compresse 100 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2 - codice fiscale 00212840235.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società The Wellcome Foundation Ltd, nello stabilimento sito in Dartford - Kent (Regno Unito).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse dispersibili da 5 mg:
A.I.C. n. 027807066 (in base 10), 0UJMBU (in base 32);
classe: «A con applicazione della nota 67» - Prezzo L. 3.900, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

28 compresse dispersibili da 25 mg:
A.I.C. n. 027807054 (in base 10), 0UJMBG (in base 32);
classe: «A con applicazione della nota 67» - Prezzo L. 19.600, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

56 compresse dispersibili da 100 mg:
A.I.C. n. 027807078 (in base 10), 0UJMC6 (in base 32);
classe: «A con applicazione della nota 67» - Prezzo L. 156.800, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Composizione:

una compressa dispersibile da 5 mg contiene:

principio attivo: lamotrigina 5 mg;
eccipienti: carbonato di calcio, idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione, silicato di magnesio e alluminio, sodio amido glicolato, povidone, saccarina sodica, aroma di ribes nero, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa dispersibile da 25 mg contiene:

principio attivo: lamotrigina 25 mg;
eccipienti: carbonato di calcio, idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione, silicato di magnesio e alluminio, sodio amido glicolato, povidone, saccarina sodica, aroma di ribes nero, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa dispersibile da 100 mg contiene:

principio attivo: lamotrigina 100 mg;
eccipienti: carbonato di calcio, idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione, silicato di magnesio e alluminio, sodio amido glicolato, povidone, saccarina sodica, aroma di ribes nero, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: adulti e ragazzi maggiori di 12 anni: monoterapia delle crisi parziali e delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie o secondariamente generalizzate e trattamento aggiuntivo delle crisi parziali e delle crisi tonico-cloniche secondariamente generalizzate, nei casi non sufficientemente controllati da altri farmaci antiepilettici.

Quando è stato ottenuto il controllo dell'epilessia durante la terapia aggiuntiva, i farmaci antipilettici somministrati in concomitanza possono essere sospesi ed i pazienti possono continuare il trattamento con Lamictal in monoterapia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3439

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Modificazione della sorveglianza preventiva comunitaria all'importazione di taluni prodotti siderurgici da Paesi terzi - esclusione dei prodotti CEE originari della Turchia. (Comunicato del 9 aprile 1998).

Si comunica che a seguito del Regolamento CEE 706/98 della Commissione del 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE, serie L 98 del 31 marzo 1998, i seguenti prodotti siderurgici, originari della Turchia, sono esclusi — a partire dal 31 marzo 1998 — dalla sorveglianza in oggetto specificata e pertanto sono liberamente importabili per diretta concessione delle Dogane:

72112391; 72112399; 72112950; 72112990; 72119090; 72261190; 72261990; tutti i codici delle 7304 e 7306; 73079311; 73079319; 73079930; 73079990.

Lo scrivente Ministero provvederà ad apportare i necessari aggiornamenti alla guida all'importazione di prodotti siderurgici da Paesi terzi, consultabile nel sito Internet: *www.mincomes.it*, in conseguenza di quanto sopra esposto.

98A3450

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des zweisprachigen Textes der Verordnung des Präsidenten der Freien Universität Bozen Nr. 1 vom 16. März 1998, betreffend den Erlass des Statutes der Freien Universität Bozen.

Im Sinne von Artikel 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im ordentlichen Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 18 vom 28. April 1998 in zweisprachiger Fassung die Verordnung des Präsidenten der Freien Universität Bozen, betreffend den Erlass des Statutes der Freien Universität Bozen sowie der vollinhaltliche Text des Statutes selbst veröffentlicht ist. Der italienische Text dieser Verordnung ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 44 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto presidenziale 16 marzo 1998, relativo all'approvazione dello statuto della Libera Università di Bolzano, inserito alla pag. 44 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

98A3449

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, concernente: «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 13, prima colonna, art. 35, comma 5, lettera *e)*, secondo rigo, dove è scritto: «... comprese tra quelle previste l'appartenenza al ruolo sanitario, ...», leggasi: «... comprese tra quelle previste *per* l'appartenenza al ruolo sanitario, ...»;

a pag. 14, seconda colonna, art. 41, comma 1, lettera *a)*, quarto rigo, dove è scritto: «... *proposto* alla struttura,», leggasi: «... *preposto* alla struttura,»;

a pag. 16, prima colonna, art. 47, comma 4, lettera *a)*, punto 2), dove è scritto: «2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti *o, 30* per anno;», leggasi: «2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti *0,50* per anno;».

98A3378

Comunicato relativo al decreto del Ministro per le politiche agricole 23 dicembre 1997 concernente: «Modificazione della responsabilità della conservazione in presenza di talune varietà di specie agrarie». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1998).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia a pag. 2, prima colonna, del sommario che a pag. 23, seconda colonna, dove è scritto: «Modificazione della responsabilità della conservazione in *presenza* di talune varietà di specie agrarie», leggasi: «Modificazione della responsabilità della conservazione in *purezza* di talune varietà di specie agrarie».

98A3334

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 398.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di L. 150.000 *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189